Spedizione in abbonamento postale
Legge 662/96, art. 2, comma 20/c - Filiale di Padova
In caso di mancato recapito inviare
al detentore del conto, per la restituzione al mittente
che si impegna a pagare la relativa tariffa



I° Supplemento straordinario al Bollettino Ufficiale n. 32
dell'11 agosto 1999

S.S. N. 6

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA
REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

TRIESTE, 13 agosto 1999 **L. 2.500 - Euro 1,29**

DIREZIONE E REDAZIONE: PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - TRIESTE - PIAZZA UNITÀ D'ITALIA, 1 - TEL. 3773607

AMMINISTRAZIONE: SERVIZIO DEL PROVVEDITORATO - TRIESTE - VIA CARDUCCI, 6 - TEL. 3772037

Il «Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia» si pubblica di regola il mercoledì; nel caso di festività la pubblicazione avviene il primo giorno feriale successivo. La suddivisione in parti, l'individuazione degli atti oggetto di pubblicazione, le modalità ed i termini delle richieste di inserzione e delle relative pubblicazioni sono contenuti nelle norme regolamentari emanate con decreto del Presidente della Giunta 8 febbraio 1982, n. 043/Pres., pubblicato in B.U.R. 17 marzo 1982, n. 26, modificato con D.P.G.R. 7 ottobre 1991, n. 0494/Pres., pubblicato in B.U.R. 10 marzo 1992, n. 33 e con D.P.G.R. 23 dicembre 1991, n. 0627/Pres., pubblicato in B.U.R. n. 50 del 22 aprile 1992. Per quanto in esse non previsto si applicano le norme statali o regionali in materia di pubblicità degli atti.

La versione integrale dei testi contenuti nel Bollettino Ufficiale è consultabile gratuitamente, a partire dal Bollettino Ufficiale della Regione n. 11 del 17 marzo 1999, sul seguente sito Internet della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia:

http://www.regione.fvg.it

L'archivio relativo ai numeri dall'aprile 1998 al marzo 1999 propone il sommario delle singole parti di cui è composto il Bollettino stesso e relativi supplementi.
La riproduzione del Bollettino sul sito Internet ha carattere meramente informativo ed è, pertanto, priva di valore giuridico.

SOMMARIO

PARTE TERZA

CONCORSI E AVVISI

AGENZIA REGIONALE PER L'IMPIEGO
TRIESTE

PROGRAMMA DI POLITICA ATTIVA DEL LAVORO ANNO 1999

(approvato con decreto del Commissario straordinario n. 36 del 31 maggio 1999 reso esecutivo con deliberazione della Giunta regionale n. 2221 del 9 luglio 1999)

PROGETTO 1

INTERVENTI PER L'OCCUPAZIONE NELL'AREA DEL LAVORO DIPENDENTE ED IN COOPERAZIONE

Possono beneficiare degli incentivi per l'occupazione nell'area del lavoro dipendente e in cooperazione, le imprese e i loro consorzi, le associazioni, le fondazioni aventi sede, sedi secondarie o unità locali nel Friuli Venezia-Giulia.

Di tali incentivi possono beneficiare altresì i soggetti che esercitano libere professioni sia in forma individuale che associata, i quali svolgano la propria attività, ai sensi di legge, nell'ambito del territorio regionale.

I contributi vengono concessi secondo il regime «de minimis».

Il **progetto 1** si articola nei seguenti interventi:

Intervento a)

Assunzioni a tempo indeterminato, o inserimenti lavorativi in cooperativa, anche a tempo parziale, di lavoratori/trici disoccupati privi di reddito derivante da lavoro dipendente e esclusi da trattamenti di C.I.G.S. o di indennità di mobilità, che debbano svolgere attività di lavoro dipendente per un periodo non superiore a 5 anni per poter raggiungere, unitamente al requisito previsto dalla legge relativo all'età, le condizioni contributive che consentano loro il pensionamento.

Intervento b)

Assunzioni con contratto di lavoro a tempo determinato, anche a tempo parziale, di lavoratrici, in sostituzione di personale assente per il quale è previsto il diritto alla conservazione del posto di lavoro.

Intervento c)

Assunzioni di lavoratrici a tempo indeterminato, anche a tempo parziale, effettuate dalla stessa impresa al termine di un contratto a tempo determinato instaurato per sostituire personale assente avente titolo alla conservazione del posto di lavoro.

Intervento d)

Assunzioni a tempo indeterminato o inserimenti lavorativi in cooperativa, anche a tempo parziale, di lavoratrici di età superiore ai 40 anni, iscritte nelle liste di collocamento da più di tre mesi.

Intervento e)

Assunzioni a tempo indeterminato o inserimenti lavorativi in cooperativa, anche a tempo parziale, di lavoratori di età superiore ai 40 anni, iscritti nelle liste di collocamento da più di tre mesi e da meno di 24 mesi ed appartenenti ad un nucleo familiare che nell'anno fiscale precedente a quello dell'assunzione abbia avuto un reddito non superiore a lire quindici milioni.

Intervento f)

Assunzioni a tempo indeterminato, o inserimenti lavorativi in cooperativa, anche a tempo parziale, di soggetti portatori di handicap o di persone soggette a rischio di emarginazione, quali minori in età lavorativa che versano in situazioni di difficoltà familiare, alcoolisti, ex alcoolisti, tossicodipendenti ed ex tossicodipendenti segnalati dalle competenti strutture pubbliche.

Intervento g)

Assunzioni a tempo indeterminato, o inserimenti lavorativi in cooperativa, anche a tempo parziale, di soggetti con difficoltà psichiche e sensoriali, di ex degenti di istituti psichiatrici e di soggetti sottoposti a trattamenti psichiatrici.

Intervento h)

Assunzioni a tempo indeterminato o determinato, anche a tempo parziale, al di fuori delle ipotesi previste dalla legislazione vigente sul collocamento obbligatorio, di soggetti che la normativa statale qualifica invalidi, nonché di soggetti condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione.

Intervento i)

Assunzioni a tempo indeterminato, anche a tempo parziale, o inserimenti lavorativi in cooperativa di lavoratori che risultino essere stati titolari di una attività di impresa appartenente al settore del commercio, di familiari che prestavano attività continuativa di lavoro nell'impresa familiare, o, in caso di società di persone, di soci a responsabilità illimitata, i quali, in seguito alla cessazione dell'attività dell'impresa, appartenente al settore sopracitato, siano iscritti nelle liste di collocamento da più di tre mesi.

Nell'ipotesi in cui il contributo venga richiesto per assunzioni a tempo parziale, quest'ultimo non deve essere inferiore al 50% dell'orario previsto per il tempo pieno.

Sono ammissibili a beneficio gli inserimenti lavorativi in cooperativa solo se l'attività svolta dal socio non risulti inferiore al 50% dell'orario previsto a tempo pieno dal C.C.N.L. di settore corrispondente all'attività principale svolta dalla cooperativa richiedente.

Sono ammissibili a contributo le assunzioni e gli inserimenti lavorativi in cooperativa, nonché le trasformazioni dei rapporti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, qualora avvengano nel corso dell'anno 1999 e riguardino soggetti residenti nel territorio della regione.

PROGETTO 2

INTERVENTI PER L'AUTOCCUPAZIONE NELL'AREA DELLE NUOVE INIZIATIVE IMPRENDITORIALI

Possono beneficiare degli incentivi per l'autoccupazione nell'area delle nuove iniziative imprenditoriali, le piccole nuove imprese costituite da giovani, donne, cassaintegrati, disoccupati, lavoratori in mobilità, portatori di handicap, persone soggette a rischio di emarginazione.

Nell'ipotesi in cui l'attività sia svolta in forma societaria, la partecipazione dei soggetti sopra individuati deve essere prevalente.

I contributi possono essere concessi per spese di investimento, per l'acquisizione di servizi reali di consulenza, per la partecipazione a corsi di formazione imprenditoriale e, in casi particolari, per le spese relative alla fase di progettazione dell'iniziativa e della consulenza nella fase di avvio dell'attività.

I contributi vengono concessi secondo il regime «de minimis».

Il **progetto 2** si articola nei seguenti interventi:

Intervento a)

Contributi per progetti d'impresa ordinari. In tali ipotesi, l'acquisizione dei servizi reali e di consulenza è coperta da contributi limitatamente alle spese per le attività promozionali e per la consulenza fiscale e commerciale.

Intervento b)

Contributi per progetti d'impresa che introducono, anche in via sperimentale, itinerari professionali e tecnologie di alta specializzazione e comportano una innovazione di processo e di prodotto tali da conseguire minori impatti ambientali ovvero progetti d'impresa che siano presentati da donne o da società a presenza femminile rilevante.

In queste ipotesi, i contributi per l'acquisizione di servizi reali e di consulenza, oltre alla copertura delle spese per attività promozionali e per consulenza fiscale e commerciale, sono concessi per la copertura di spese relative a:

- attuazione di piani di formazione imprenditoriale;
- assistenza nella fase di progettazione dell'iniziativa;
- consulenza specialistica nella fase di avvio dell'iniziativa fornita anche mediante l'affiancamento di figura di tutorship.

I contributi sopra esposti vengono concessi a fronte delle spese da sostenersi nell'arco di un triennio che decorre dalla data di iscrizione dell'impresa nel Registro delle Imprese e, per le cooperative, dalla data di iscrizione nel Registro regionale delle cooperative che, in ogni caso, deve essere ricompresa nell'anno di vigenza del Presente Programma.

PROGETTO 3

INTERVENTI SPECIALI PER FAVORIRE L'OCCUPAZIONE ATTRAVERSO IL SOSTEGNO A PIANI OCCUPAZIONALI

Al fine di favorire un allargamento dei livelli di occupazione, sono previste azioni specifiche mirate a finanziare la realizzazione di piani occupazionali che riguardino nuove iniziative produttive o che siano volti a reintrodurre nel sistema produttivo maestranze in uscita da attività cessate o in fase di crisi o di ristrutturazione.

L'Ente nel valutare i piani occupazionali tiene conto delle dimensioni dell'occupazione sviluppata da tali iniziative in funzione dell'area geografica interessata.

Viene in ogni caso escluso il sostegno a piani occupazionali che possano essere ricondotti a situazioni di trasferimento d'azienda in base all'articolo 2112 del Codice Civile.

I contributi vengono concessi secondo il regime «de minimis».

Nel contesto del Progetto sono individuati i seguenti interventi:

a) interventi volti a favorire l'occupazione attraverso piani occupazionali presentati da nuove imprese, nuove unità locali o in conseguenza dell'avvio di nuove linee di produzione o di fornitura di servizi;

b) interventi per il sostegno a piani occupazionali finalizzati al recupero di mestranze in uscita da attività cessate o in fase di crisi o di ristrutturazione.

I piani occupazionali devono in ogni caso prevedere:

a) l'assunzione o l'inserimento lavorativo di almeno 5 lavoratori residenti nei Comuni facenti parte delle Comunità montane della Carnia, del Canal del Ferro-Val Canale, del Gemonese, delle Valli del Torre, delle Valli del Natisone, del Meduna e Cellina e della Val D'Arzino, Val Cosa, Val Tramontina, se l'azienda, la sede secondaria o l'unità locale è ubicata nei territori medesimi;

b) l'assunzione o l'inserimento lavorativo di almeno 10 lavoratori residenti nei territori della Provincia di Trieste, della Provincia di Gorizia o dei Comuni di Cervignano del Friuli, S. Giorgio di Nogaro e di Torviscosa, se l'azienda, la sede secondaria o l'unità locale interessata è ubicata nei territori medesimi;

c) l'assunzione o l'inserimento lavorativo di almeno 15 lavoratori, se l'azienda, la sede secondaria o l'unità locale interessata è ubicata in territori non compresi nei precedenti punti a) e b).

PROGETTO 4

INTERVENTI PER BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLA QUALIFICAZIONE/RIQUALIFICAZIONE

L'Agenzia favorisce la qualificazione/riqualificazione attraverso la concessione di borse di studio a giovani, a disoccupati, a lavoratori ammessi al trattamento di integrazione salariale ovvero collocati in mobilità per i seguenti corsi:

- corsi formativi di elevato contenuto professionale;
- corsi di riqualificazione professionale;
- corsi di formazione imprenditoriale.

PROGETTO 5

AZIONI DI RICOLLOCAMENTO

Le eventuali azioni di ricollocamento da attuare nel corso del 1999 saranno inserite nel Programma, secondo le modalità previste dall'articolo 17 della legge regionale n. 1/1998 e saranno realizzate in base alle procedure contenute nel comma 1 di tale articolo.

PROGETTO 6

AZIONI POSITIVE

L'Agenzia sostiene finanziariamente progetti di azioni positive volte a eliminare le disparità di cui le donne possano essere oggetto.

In questo senso sono concessi contributi, nella misura massima prevista dall'articolo 14 comma 2 della legge regionale 1/1998, ai progetti di azioni positive inerenti l'accesso al lavoro, la progressione di carriera e le fasi di mobilità.

PROGETTO 7

OSSERVATORIO DEL MERCATO DEL LAVORO

L'Osservatorio del mercato regionale del lavoro deve svolgere un insieme di attività finalizzate a rilevare l'offerta e la domanda di lavoro.

Il Sistema Informatico Netlabor, che dovrebbe essere pienamente operativo entro la fine del corrente anno, costituirà il punto di partenza per una migliore rilevazione della situazione relativa all'offerta nell'ambito del mercato del lavoro.

Particolare attenzione dovrà però essere dedicata all'individuazione di meccanismi e strumenti finalizzati a far emergere con chiarezza le esigenze quantitative e qualitative di personale provenienti dal mondo del lavoro, in modo che l'Ente possa svolgere quell'attività di incontro tra domanda e offerta di lavoro prevista dalla legge regionale n. 1/1998.

REGOLAMENTI DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI POLITICA ATTIVA DEL LAVORO - ANNO 1999

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO 1

Interventi per l'occupazione nell'area del lavoro dipendente ed in cooperazione

(*approvato con decreto del Commissario straordinario n. 48 del 5 luglio 1999, reso esecutivo con deliberazione della Giunta regionale n. 2386 del 23 luglio 1999*)

Art. 1

Tipologia degli interventi e misura degli interventi

1) Ai sensi del Progetto n. 1, del Programma di interventi regionali di politica attiva del lavoro per il 1999, gli incentivi per l'occupazione nell'area del lavoro dipendente ed in cooperazione possono essere concessi secondo i seguenti interventi e con la misura contributiva rispettivamente indicata:

Intervento a)

- assunzioni a tempo indeterminato, o inserimenti lavorativi in cooperativa, anche a tempo parziale, di lavoratori/trici che, alla data di assunzione od inserimento lavorativo, si trovino, con riferimento alla normativa vigente a tale data, nelle condizioni di dover svolgere attività di lavoro dipendente per un periodo non superiore a 5 anni per il raggiungimento del requisito contributivo che, congiuntamente al possesso dell'età prevista dalla legge, consenta il pensionamento.

Assunzioni/inserimenti lavorativi a tempo pieno:
lire 800.000 x 12 mesi

Assunzioni/inserimenti lavorativi a tempo parziale:
lire 600.000 x 12 mesi

Intervento b)

- assunzioni di lavoratrici con contratto di lavoro a tempo determinato, anche a tempo parziale, per sostituzione di personale assente per il quale sussiste il diritto alla conservazione del posto di lavoro.

Assunzioni a tempo pieno: lire 500.000 x 12 mesi

Assunzioni a tempo parziale: lire 300.000 x 12 mesi

Intervento c)

- assunzioni di lavoratrici con contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche a tempo parziale, effettuate dalla medesima impresa al termine di un contratto a tempo determinato instaurato per sostituzione di personale assente per il quale sussiste il diritto alla conservazione del posto di lavoro.

Assunzioni a tempo pieno: lire 700.000 x 12 mesi

Assunzioni a tempo parziale: lire 420.000 x 12 mesi

Intervento d)

- assunzioni a tempo indeterminato, o inserimenti lavorativi in cooperativa, anche a tempo parziale, di lavoratrici di età superiore ai 40 anni, iscritte nelle liste di collocamento da più di tre mesi.

Assunzioni/inserimenti lavorativi a tempo pieno:
lire 900.000 x 12 mesi

Assunzioni/inserimenti lavorativi a tempo parziale:
lire 510.000 x 12 mesi

Intervento e)

- assunzioni a tempo indeterminato, o inserimenti la-

vorativi in cooperativa, anche a tempo parziale, di lavoratori di età superiore ai 40 anni, iscritti nelle liste di collocamento da più di 3 mesi e da meno di 24 mesi ed appartenenti ad un nucleo familiare con reddito non superiore a quindici milioni nell'anno fiscale precedente a quello dell'assunzione.

Assunzioni/inserimenti lavorativi a tempo pieno:
lire 900.000 x 12 mesi

Assunzioni/inserimenti lavorativi a tempo parziale:
lire 510.000 x 12 mesi

Intervento f)

– assunzioni a tempo indeterminato, o inserimenti lavorativi in cooperativa, anche a tempo parziale, di soggetti portatori di handicap o di persone soggette a rischio di emarginazione, quali minori in età lavorativa che versano in situazioni di difficoltà familiare, alcoolisti, ex alcoolisti, tossicodipendenti, ex tossicodipendenti, segnalati dalle competenti strutture pubbliche.

Assunzioni/inserimenti lavorativi a tempo pieno:
lire 1.200.000 x 12 mesi

Assunzioni/inserimenti lavorativi a tempo parziale:
lire 810.000 x 12 mesi

Intervento g)

– assunzioni a tempo indeterminato, o inserimenti lavorativi in cooperativa, anche a tempo parziale, di soggetti con difficoltà psichiche e sensoriali, ex degenti di istituti psichiatrici e di soggetti sottoposti a trattamenti psichiatrici.

Assunzioni/inserimenti lavorativi a tempo pieno:
lire 1.800.000 x 12 mesi

Assunzioni/inserimenti lavorativi a tempo parziale:
lire 1.225.000 x 12 mesi

Intervento h)

– assunzioni a tempo indeterminato o determinato, anche a tempo parziale, al di fuori delle ipotesi previste dalla vigente legislazione sul collocamento obbligatorio, di soggetti qualificati invalidi dalla normativa statale, nonché di soggetti condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione.

Assunzioni/inserimenti lavorativi a tempo pieno:
lire 1.200.000 x 12 mesi

Assunzioni/inserimenti lavorativi a tempo parziale:
lire 810.000 x 12 mesi

Intervento i)

– assunzioni a tempo indeterminato, anche a tempo parziale, o inserimenti lavorativi in cooperativa di lavoratori/trici che risultino essere stati titolari di un'attività di impresa appartenente al settore del commercio, di familiari che prestavano attività continuativa di lavoro nell'impresa familiare, o, in caso di società di persone, di soci a responsabilità illimitata, i quali, in seguito alla cessazione dell'attività dell'impresa, appartenente al settore sopracitato, siano iscritti nelle liste di collocamento da più di tre mesi.

Assunzioni/inserimenti lavorativi a tempo pieno:
lire 800.000 x 12 mesi

Assunzioni/inserimenti lavorativi a tempo parziale:
lire 500.000 x 12 mesi

2) Ai fini della determinazione dei benefici, le eventuali frazioni di mese sono arrotondate per eccesso se superiori a quindici giorni, per difetto se uguali o inferiori a quindici giorni.

3) I contributi erogati dall'Agenzia regionale per l'impiego rientrano nel regime di aiuti comunitari definito «de minimis», pertanto l'entità totale dei benefici concedibili dall'Agenzia alla medesima impresa, non potrà essere superiore al tetto indicato dal suddetto regime, fissato in 100.000 euro.

4) Ai sensi dell'articolo 23 della legge regionale 14 gennaio 1998, n. 1, i benefici sono cumulabili con altri interventi contributivi previsti da altre leggi statali e regionali a meno che queste ultime espressamente escludano la cumulabilità con altre provvidenze. La cumulabilità è consentita nei limiti previsti dalla disciplina comunitaria di aiuti definita «de minimis». In questo senso l'entità totale dei benefici concessi alla medesima impresa a titolo «de minimis» non potrà essere superiore al corrispondente in lire italiane di 100.000 euro nel triennio decorrente dal 23 luglio 1996 e, in ogni caso, dalla data di concessione del primo aiuto «de minimis» se successiva al 23 luglio 1996. Il superamento del tetto contributivo indicato, comporta la diminuzione dell'incentivo concedibile ai sensi del presente regolamento. La riduzione del contributo opererà con intensità uguale sulle singole assunzioni od inserimenti lavorativi.

5) I benefici ottenuti per il medesimo lavoratore in ogni caso non potranno essere superiori alla retribuzione lorda corrisposta complessivamente al lavoratore nel periodo contributivo considerato.

6) Il contributo per un rapporto di lavoro a tempo pieno, laddove quest'ultimo si modifichi in rapporto di lavoro a tempo parziale, viene calcolato nella misura prevista per il contributo a tempo parziale a partire dalla data della trasformazione.

7) Non viene ricalcolato il contributo concesso per un rapporto di lavoro a tempo parziale laddove quest'ultimo si modifichi in rapporto di lavoro a tempo pieno.

8) Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro dipendente avvenuta prima del dodicesimo mese dalla data di assunzione, il contributo viene rideterminato in funzione del periodo di lavoro effettivamente prestato. Analogamente si procede nel caso degli inserimenti lavorativi.

Art. 2

Condizioni di ammissibilità relative ai richiedenti

1) I contributi previsti dal presente regolamento, possono essere richiesti dalle imprese e dai loro consorzi, dalle associazioni, dalle fondazioni, aventi sede o sedi secondarie od unità locali nel Friuli-Venezia Giulia, nonché dai soggetti esercenti libere professioni, in forma individuale od associata, che svolgano la propria attività, nelle forme consentite dalla legge, nell'ambito del territorio della Regione.

2) I benefici possono essere concessi a condizione che i richiedenti, al momento dell'instaurazione del primo rapporto lavorativo per il quale viene richiesto il contributo e fino alla presentazione della domanda:

a) risultino iscritte al Registro delle imprese di una delle Provincie della Regione. Le cooperative, ed i loro consorzi devono altresì risultare iscritte al Registro regionale delle cooperative;

b) non abbiano in atto procedure di sospensione di rapporti di lavoro ovvero di riduzione di personale motivate da situazioni di crisi aziendale o di settore produttivo con conseguente ristrutturazione e riorganizzazione dell'apparato produttivo;

c) osservino nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti la disciplina normativa e le condizioni retributive previste dalla legge, dai contratti collettivi di lavoro e dagli eventuali accordi integrativi. Nel caso di cooperative e dei loro consorzi, queste, inoltre, devono osservare nei confronti dei soci lavoratori la disciplina normativa e le condizioni retributive previste, per tali figure, dalla legge, dai contratti collettivi di lavoro e dagli eventuali accordi integrativi. Qualora dette fonti non prevedano condizioni particolari per i soci lavoratori, a questi ultimi si intendono applicabili la disciplina normativa e le condizioni retributive previste dal C.C.N.L. di settore corrispondente all'attività principale svolta dalla cooperativa quale risulta dal certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. In ogni caso tali obblighi devono risultare espressamente dallo statuto o dai regolamenti interni delle cooperative;

d) non svolgano la propria attività nei seguenti settori individuati con riferimento ai codici ISTAT 1991:

Agroalimentare

15.11.1 «Produzione di carne, non di volatili e di prodotti per la macellazione» limitatamente a

- produzione di carne fresca non di volatili, refrigerata, in tagli;
- produzione di carne fresca non di volatili, refrigerata, in carcasse;
- fusione di grassi commestibili di origine animale;
- lavorazione delle frattaglie, produzione di farine e polveri di carne;

15.11.2 «Conservazione di carne, non di volatili, mediante congelamento e surgelazione» (tutta la categoria)

15.12.1 «Produzione di carne di volatili e di prodotti della macellazione», limitatamente a:

- macellazione di volatili e di conigli;
- preparazione di carne di volatili e di conigli;
- produzione di carne di volatili e di conigli, fresca;

15.12.2 «Conservazione di carne di volatili e di conigli mediante congelamento e surgelazione» (tutta la categoria)

15.13 «Produzione di prodotti a base di carne» (tutta la classe)

15.20 «Lavorazione e conservazione del pesce e di prodotti a base di pesce» (tutta la classe)

15.3 «Lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi» (tutto il gruppo)

15.4 «Fabbricazione di oli e grassi vegetali e animali» (tutto il gruppo)

15.51 «Trattamento igienico, conservazione e trasformazione del latte» (tutta la classe)

15.61.1 »Molitura dei cereali» (tutta la categoria)

15.61.2 «Altre lavorazioni di semi e granaglie» limitatamente a:

- lavorazione del riso: produzione di riso semigreggio, lavorato lucidato, brillato, essiccato o convertito;
- produzione di farina di riso;
- produzione di farina o polvere di legumi da granella secchi, di radici o tuberi o di frutta a guscio;
- fabbricazione di farina miscelata per prodotti di panetteria, pasticceria e biscotteria;

15.62 «Fabbricazione di prodotti amidacei» (tutta la classe)

15.7 «Fabbricazione di prodotti per l'alimentazione degli animali» (tutto il gruppo)

15.83 «Fabbricazione di zucchero» (tutta la classe)

15.87 «Fabbricazione di condimenti e spezie» (tutta la classe)

15.89.3 «Fabbricazione di prodotti alimentari: aceti» limitatamente alla produzione di aceti;

15.92 «Fabbricazione di alcool etilico di fermentazione» (tutta la classe)

15.93 «Fabbricazione di vino di uva (non di produzione propria)» (tutta la classe)

15.94 «Produzione di sidro e di altri vini a base di frutta» (tutta la classe)

15.95 «Produzione di altre bevande fermentate non distillate» (tutta la classe)

15.97 «Fabbricazione di malto» (tutta la classe)

16. «Industria del tabacco» (tutta la divisione)

Fibre sintetiche:

24.7 Fabbricazioni fibre sintetiche e artificiali (tutto il gruppo)

Industria Automobilistica:

34. Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi (tutta la divisione)

Industria della costruzione navale:

35.11.1 Cantieri navali per costruzioni metalliche

35.11.3 Cantieri di riparazioni navali

Industria siderurgica:

13. Estrazione di minerali metalliferi (tutta la divisione)

27.10 Produzione di ferro, di acciaio e di ferroleghe (tutta la classe)

27.22 Fabbricazione di tubi in acciaio (tutta la classe)

Industria carboniera

10 Estrazione di carbon fossile e lignite; estrazione di torba (tutta la divisione)

Trasporti:

60 Trasporti terrestri; trasporti mediante condotte (tutta la divisione)

61 Trasporti marittimi e per vie d'acqua (tutta la divisione)

62 Trasporti aerei (tutta la divisione)

63.1 Movimentazione merci e magazzinaggio (tutto il gruppo)

63.2 Attività connesse ai trasporti(tutto il gruppo)

63.4 Attività delle altre agenzie di trasporto (tutto il gruppo)

Agricoltura:

01 Agricoltura, caccia e relativi sevizi (tutta la sottosezione)

02 Silvicoltura e utilizzazione di aree forestali e servizi connessi (tutta la sottosezione)

Pesca:

05 Pesca, piscicoltura e servizi connessi (tutta la sottosezione)

Art. 3

Condizioni di ammissibilità relative ai lavoratori

1) I lavoratori per i quali viene richiesto il contributo devono essere residenti nel Friuli-Venezia Giulia, cittadini italiani o di Stato membro della UE ovvero di provenienza extracomunitaria a condizione che vengano assunti od inseriti ai sensi e con le modalità previste dalla vigente normativa in materia.

Art. 4

Condizioni di ammissibilità relative ai rapporti di lavoro

1) Le assunzioni a tempo indeterminato e a tempo determinato sono ammissibili a contributo qualora:

a) avvengano successivamente al 31 dicembre 1998 ed entro il 31 dicembre 1999;

b) con esclusione dell'intervento c), di cui all'articolo 1, comma 1, non riguardino lavoratori/trici che, fino alla data di assunzione od inserimento lavorativo, percepivano redditi derivanti da lavoro autonomo o dipendente ovvero trattamenti straordinari di integrazione salariale o indennità di mobilità;

c) non si riferiscano a posti di lavoro lasciati liberi nei 12 mesi precedenti l'assunzione a seguito di licenziamenti, salvo che le assunzioni avvengano per l'acquisizione di professionalità diverse da quelle dei lavoratori licenziati;

d) non siano riferibili a trasferimenti di azienda ex articolo 2112 codice civile;

e) non interessino personale con il quale il richiedente abbia avuto in essere rapporti di lavoro dipendente nei dodici mesi precedenti la data di assunzione;

f) non si configurino quali inserimenti lavorativi di soci in cooperative e pertanto il lavoratore risulti prestare la propria attività esclusivamente sulla base di un regolare contratto di lavoro dipendente;

g) non avvengano in applicazione dell'istituto del «passaggio diretto» da altra azienda;

h) non si riferiscano alla normativa sul collocamento obbligatorio;

i) risultino avere una durata superiore a 6 mesi nel caso di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, e a 3 mesi nel caso di rapporti di lavoro a tempo determinato;

l) non riguardino il coniuge, i parenti entro il terzo grado o gli affini entro il secondo del datore di lavoro;

m) per quanto concerne l'intervento i), il soggetto per la cui assunzione viene richiesto il contributo sia stato, per almeno 5 anni antecedenti rispetto alla data di cancellazione dell'impresa dal registro delle imprese, titolare, familiare che prestava attività continuativa di lavoro nell'impresa familiare di cui all'artico-

lo 230 bis del codice civile, o, in caso di società di persone, socio a responsabilità illimitata, di un'impresa, appartenente al settore del commercio, cancellata dal Registro delle imprese di una delle Provincie della regione in data successiva al 15 aprile 1998; sono in ogni caso escluse le assunzioni effettuate da un'impresa avente come titolare, o socio, un altro familiare che prestava attività continuativa di lavoro nell'impresa familiare, o socio dell'impresa cancellata dal Registro delle imprese.

2) Le trasformazioni dei rapporti da lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato sono ammissibili a contributo qualora:

a) avvengano successivamente al 31 dicembre 1998 ed entro il 31 dicembre 1999;
b) risultino avere una durata superiore a 6 mesi;
c) risultino trasformazioni di rapporti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato effettuate, nei termini di legge, per sostituzione di personale per il quale sussiste l'obbligo di mantenimento del posto di lavoro che non sia stato oggetto di licenziamento né prima della trasformazione né nei 12 mesi seguenti.

3) Gli inserimenti lavorativi in cooperativa sono ammissibili a contributo qualora:

a) avvengano successivamente al 31 dicembre 1998 ed entro il 31 dicembre 1999;
b) non riguardino lavoratori/trici che, fino alla data di assunzione od inserimento lavorativo, percepivano redditi derivanti da lavoro autonomo o dipendente ovvero trattamenti straordinari di integrazione salariale, di indennità di mobilità o di disoccupazione speciale;
c) non si riferiscano a posti di lavoro lasciati liberi da soci nei 12 mesi precedenti l'inserimento lavorativo a seguito di recesso od esclusione del socio, salvo che gli inserimenti avvengano per l'acquisizione di professionalità diverse da quelle dei soci receduti od esclusi;
d) non interessino personale per il quale altra cooperativa o soggetto diverso da quello richiedente abbia già beneficiato di contributi per l'inserimento lavorativo;
e) non si configurino quali assunzioni e quindi abbiano comportato la stipula di un regolare contratto di lavoro dipendente;
f) risultino avere una durata superiore a 6 mesi di iscrizione a libro paga;
g) per quanto concerne l'intervento i), il soggetto per la cui assunzione viene richiesto il contributo sia stato, per almeno 5 anni antecedenti rispetto alla data di cancellazione dell'impresa dal registro delle imprese, titolare, familiare che prestava attività continuativa di lavoro nell'impresa familiare di cui all'articolo 230 bis del codice civile, o, in caso di società di persone, socio a responsabilità illimitata, di un'impresa, appartenente al settore del commercio, cancellata dal Registro delle imprese di una delle Provincie della regione in data successiva al 15 aprile 1998.

4) Qualora le assunzioni per le quali viene richiesto il contributo siano a tempo parziale, questo non deve risultare inferiore al 50% di quello previsto dai contratti collettivi per l'attività a tempo pieno. Analogamente, gli inserimenti lavorativi sono ammissibili a beneficio qualora l'attività svolta dal socio non risulti inferiore al 50% dell'orario previsto per il tempo pieno dal C.C.N.L. di settore corrispondente all'attività principale svolta dalla cooperativa richiedente.

Art. 5

Documentazione da produrre per ottenere la concessione e l'erogazione del contributo

1) Per richiedere i contributi gli interessati devono produrre domanda in competente bollo secondo i termini perentori di seguito indicati:

– per gli interventi relativi all'area del lavoro dipendente:

a) contratti a tempo determinato

entro il termine perentorio di 1 mese decorrente:

- dalla data di conclusione del periodo di rapporto di lavoro contrattualmente fissato se questo è inferiore a 12 mesi;
- dal 12° mese dalla data di assunzione se il periodo di rapporto di lavoro contrattualmente fissato è pari o superiore a 12 mesi;
- dalla data di eventuale risoluzione anticipata dei rapporti di lavoro;

b) contratti a tempo indeterminato ed inserimenti lavorativi in cooperativa;

entro il termine perentorio di 1 mese decorrente:

- dal 12° mese dalla data di assunzione o di iscrizione a libro paga del socio lavoratore;
- dalla data di eventuale risoluzione dei rapporti di lavoro dipendente o di cessazione di iscrizione a libro paga del socio lavoratore o di suo recesso od esclusione dalla cooperativa ove avvenuti prima della scadenza dei dodici mesi rispettivamente dall'assunzione o dall'inserimento lavorativo;

c) trasformazione del contratto da tempo determinato a tempo indeterminato;

- entro il termine perentorio di 1 mese decorrente dal 12° mese dalla data di trasformazione del rapporto di lavoro;
- dalla data di eventuale risoluzione dei rapporti di lavoro avvenuta prima della scadenza dei dodici mesi dalla data di traformazione del rapporto di lavoro.

Unitamente alla domanda di contributo gli interessati devono obbligatoriamente produrre:

a - una scheda di rilevazione per ogni lavoratore per il quale viene richiesto il contributo;

b - una dichiarazione del titolare ovvero dal legale rappresentante, resa a norma della vigente normativa in materia di autocertificazioni, attestante la sussistenza delle condizioni di ammissibilità previste dal presente regolamento; i soggetti per i quali non sussista l'obbligo di iscrizione al registro delle imprese, dovranno altresì attestare i motivi di tale esenzione, nonché dichiarare che dal momento dell'instaurazione dei rapporti di lavoro per i quali vengono richiesti gli incentivi essi esercitano la propria attività nel Friuli-Venezia Giulia nelle forme consentite dalla legge;

c - per ogni lavoratore rientrante negli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, una dichiarazione rilasciata dal lavoratore medesimo, resa a norma della vigente normativa in materia di autocertificazioni, attestante la sussistenza delle condizioni di ammissibilità previste dal presente progetto;

d - per ogni lavoratore rientrante negli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, lettere f) e g), altresì una dichiarazione delle strutture pubbliche competenti che attesti che il soggetto è considerabile «in stato od a rischio di emarginazione sociale»;

e - per i soggetti condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione rientranti negli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera h), una dichiarazione delle strutture pubbliche competenti che attesti tale condizione.

2) I contributi saranno corrisposti in un'unica soluzione. Nel caso di rapporti a tempo determinato inferiori a 12 mesi e nel caso di rapporti a tempo indeterminato, comprese le trasformazioni di rapporti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, od inserimenti lavorativi risolti prima della scadenza del dodicesimo mese, si provvede all'erogazione dei benefici sulla base del periodo di lavoro effettivamente prestato.

3) Per accedere ai contributi le istanze devono essere prodotte utilizzando esclusivamente la modulistica ed i fac-simili di dichiarazione predisposti dall'Agenzia regionale per l'impiego.

4) Ciascuna istanza può riguardare i benefici di un solo intervento. Nel caso in cui vengano presentate dal medesimo richiedente più domande per lo stesso soggetto su interventi diversi, si procede all'istruttoria dell'istanza che prevede l'impegno finanziario minore, disponendo la reiezione delle altre istanze presentate.

5) Non sono in ogni caso ammissibili le domande e ogni altra documentazione richiesta presentate fuori termine. Ai fini dell'osservanza dei termini fa fede il protocollo di arrivo all'Agenzia regionale per l'impiego nel caso di consegna a mano e ove si provveda all'inoltro a mezzo raccomandata il timbro dell'ufficio postale di spedizione; in quest'ultimo caso la documentazione è ritenuta ammissibile purché pervenga entro 30 giorni dalla scadenza prevista per la sua presentazione. In entrambi i casi il termine che scade in un giorno non lavorativo per l'Agenzia è prorogato al primo giorno lavorativo seguente.

6) Ai fini del provvedimento di concessione e di erogazione l'Agenzia provvede per una sola volta a richiedere agli interessati l'invio delle documentazioni mancanti ovvero l'integrazione della documentazione e delle informazioni incomplete, nonché ogni elemento necessario a verificare dati tra loro contrastanti. Gli interessati sono tenuti a fornire quanto richiesto entro il termine perentorio di un mese dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, a pena di rigetto dell'istanza.

7) L'Agenzia comunicherà ai richiedenti l'avvenuta concessione del contributo nonché l'entità dello stesso ovvero la reiezione dell'istanza nonché le relative motivazioni.

8) Nel caso di assunzioni od inserimenti lavorativi che risultino sospesi con diritto alla conservazione del posto di lavoro, è possibile presentare domanda nei termini previsti dal comma 1, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 1.

Art. 6

Cause di sospensione nell'erogazione dei contributi

1) Sospensioni che si verifichino nel rapporto di lavoro oggetto dei benefici con diritto alla conservazione del posto produrranno sospensione nell'erogazione del contributo. L'erogazione del contributo verrà effettuata solo quando la causa che ha determinato la sospensione sarà cessata.

2) Ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 17 giugno 1993, n. 46, l'erogazione dei contributi concessi, ma non ancora liquidati, può essere sospesa qualora, l'Agenzia abbia notizia, successivamente verificata, di situazioni in base alle quali si ritenga che l'interesse pubblico perseguito attraverso l'erogazione dei medesimi possa non essere raggiunto.

Art. 7

Cause di reiezione della domanda o di revoca del contributo

1) La cancellazione dell'impresa dal Registro delle imprese di una Provincia della regione, la soppressione della sede secondaria o dell'unità locale nella regione, lo scioglimento e la messa in liquidazione della società, dell'associazione, dell'Ente, la cancellazione dall'Albo professionale e, per le cooperative, la cancellazione dal Registro regionale delle cooperative, nonché l'instaurarsi di procedure concorsuali, comportano la reiezione della domanda o la revoca dei contributi concessi, ma non ancora erogati.

2) Le somme eventualmente già erogate, comprensive degli eventuali interessi dovuti ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 46/1993, dovranno essere restituite secondo le modalità contenute nel provvedimento di revoca del beneficio.

Art. 8

Variazioni intervenute nel soggetto richiedente

1) In caso di trasformazione della società, di fusione, di conferimento d'azienda e di trasferimento d'azienda, i contributi verranno concessi od erogati al nuovo Ente a condizione che lo stesso sia in possesso dei requisiti che danno titolo ad ottenere i contributi. A tal fine, unitamente alla documentazione necessaria per la concessione o l'erogazione del contributo, dovrà essere trasmessa copia dell'atto di trasformazione o di fusione, o dell'atto costitutivo della società con conferimento d'azienda o dell'atto di trasferimento d'azienda inter vivos; in caso di trasferimento d'azienda mortis causa dovrà essere invece prodotta copia della denuncia di successione o, se gli eredi non sono tenuti a presentarla, dichiarazione sostitutiva di atto notorio in tal senso.

Art. 9

Controlli

1) L'Agenzia si riserva la facoltà, in qualsiasi fase dell'intervento, di effettuare controlli in ordine alle assunzioni ed agli inserimenti lavorativi ammessi a contributo, con particolare riferimento al rispetto dei limiti di intervento previsti dalla disciplina comunitaria, anche attraverso le strutture dell'I.N.P.S., delle Direzioni provinciali del lavoro e degli altri soggetti erogatori di incentivi.

Art. 10

Norma transitoria

1) Entro il termine perentorio di due mesi dalla data di pubblicazione del presente regolamento sul Bollettino Ufficiale della Regione, le imprese possono presentare domanda:

- per contratti a tempo determinato che a tale data risultino già conclusi per scadenza del termine contrattualmente fissato o per risoluzione anticipata del rapporto di lavoro;
- per contratti a tempo indeterminato che a tale data risultino cessati prima della scadenza dei dodici mesi dall'assunzione;
- per inserimenti lavorativi in cooperativa che a tale data risultino cessati per interruzione di iscrizione a libro paga del socio lavoratore o suo recesso od esclusione dalla cooperativa prima della scadenza dei dodici mesi dall'inserimento lavorativo;
- per trasformazione del contratto da tempo determinato a tempo indeterminato che a tale data risultino cessati prima della scadenza dei dodici mesi dalla data della trasformazione.

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO 2

Interventi per l'autoccupazione nell'area delle nuove iniziative imprenditoriali

(*approvato con decreto del Commissario straordinario n. 49 del 5 luglio 1999, reso esecutivo con deliberazione della Giunta regionale n. 2387 del 23 luglio 1999*)

Art. 1

Tipologia degli interventi

1) Ai sensi del Progetto n. 2 del Programma di interventi regionali di politica attiva del lavoro per il 1999, possono essere concessi contributi per spese di investimento, per l'acquisizione di servizi reali e di consulenza, per la partecipazione a corsi di formazione imprenditoriale, secondo i seguenti interventi:

Intervento a)

– contributi per progetti d'impresa ordinari. In tali casi i contributi per l'acquisizione di servizi reali e di consulenza sono limitati alla copertura delle spese per le attività promozionali e per la consulenza fiscale e commerciale;

Intervento b)

– contributi per progetti d'impresa che introducono, anche in via sperimentale, tecnologie e itinerari professionali di alta specializzazione comportanti innovazione di processo e di prodotto tali da conseguire minori impatti ambientali ovvero presentati da donne o da società a rilevante presenza femminile. In tali casi i contributi per l'acquisizione di servizi reali e di consulenza, oltre alla copertura delle spese per attività promozionali e per consulenza fiscale e commerciale, sono concessi per la copertura di spese relative a:

1. attuazione di piani di formazione imprenditoriale;
2. assistenza nella fase di progettazione dell'iniziativa;
3. consulenza specialistica nella fase di avvio dell'iniziativa fornita anche mediante l'affiancamento di figure di tutorship.

2) I contributi sono concessi a fronte delle spese sostenute nell'arco di un triennio decorrente dalla data di iscrizione dell'impresa nel Registro delle imprese e, per le cooperative, dalla data di iscrizione nel Registro regionale delle cooperative; in ogni caso tali date di iscrizione devono ricadere successivamente al 31 dicembre 1998 ed entro il 31 dicembre 1999. Le spese documentate ai sensi del presente regolamento sono ammesse a contributo sino a quattro mesi antecedenti alla data di presentazione della domanda di contributo e, comunque,

se effettuate successivamente alla data di iscrizione al Registro delle imprese ovvero al Registro regionale delle cooperative.

Art. 2

Condizioni di ammissibilità relative alle imprese richiedenti

1) I benefici possono essere concessi alle nuove imprese aventi sede e operanti nel Friuli-Venezia Giulia che presentino un progetto di impresa avente una durata di tre anni dalla data di iscrizione al Registro delle imprese della C.C.I.A.A ovvero, nel caso di cooperative, dalla data di iscrizione al Registro regionale delle cooperative, che ai sensi della vigente normativa comunitaria, rientrino nella definizione di piccole imprese, e non svolgano la loro attività nei seguenti settori individuati con riferimento ai codici ISTAT 1991:

Agroalimentare

15.11.1 «Produzione di carne, non di volatili e di prodotti per la macellazione» limitatamente a:
- produzione di carne fresca non di volatili, refrigerata, in tagli;
- produzione di carne fresca non di volatili, refrigerata, in carcasse;
- fusione di grassi commestibili di origine animale;
- lavorazione delle frattaglie, produzione di farine e polveri di carne;

15.11.2 «Conservazione di carne, non di volatili, mediante congelamento e surgelazione» (tutta la categoria)

15.12.1 «Produzione di carne di volatili e di prodotti della macellazione», limitatamente a:
- macellazione di volatili e di conigli;
- preparazione di carne di volatili e di conigli;
- produzione di carne di volatili e di conigli, fresca;

15.12.2 «Conservazione di carne di volatili e di conigli mediante congelamento e surgelazione» (tutta la categoria)

15.13 «Produzione di prodotti a base di carne» (tutta la classe)

15.20 «Lavorazione e conservazione del pesce e di prodotti a base di pesce» (tutta la classe)

15.3 «Lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi» (tutto il gruppo)

15.4 «Fabbricazione di oli e grassi vegetali e animali» (tutto il gruppo)

15.51 «Trattamento igienico, conservazione e trasformazione del latte» (tutta la classe)

15.61.1 »Molitura dei cereali» (tutta la categoria)

15.61.2 «Altre lavorazioni di semi e granaglie» limitatamente a :
- lavorazione del riso: produzione di riso semigreggio, lavorato lucidato, brillato, essiccato o convertito.
- produzione di farina di riso;
- produzione di farina o polvere di legumi da granella secchi, di radici o tuberi o di frutta a guscio;
- fabbricazione di farina miscelata per prodotti di panetteria, pasticceria e biscotteria;

15.62 «Fabbricazione di prodotti amidacei» (tutta la classe)

15.7 «Fabbricazione di prodotti per l'alimentazione degli animali» (tutto il gruppo)

15.83 «Fabbricazione di zucchero» (tutta la classe)

15.87 «Fabbricazione di condimenti e spezie» (tutta la classe)

15.89.3 «Fabbricazione di prodotti alimentari: aceti» limitatamente alla produzione di aceti

15.92 «Fabbricazione di alcool etilico di fermentazione» (tutta la classe)

15.93 «Fabbricazione di vino di uva (non di produzione propria)» (tutta la classe)

15.94 «Produzione di sidro e di altri vini a base di frutta» (tutta la classe)

15.95 «Produzione di altre bevande fermentate non distillate» (tutta la classe)

15.97 «Fabbricazione di malto» (tutta la classe)

16. «Industria del tabacco» (tutta la divisione)

Fibre sintetiche:

24.7 Fabbricazioni fibre sintetiche e artificiali (tutto il gruppo)

Industria Automobilistica:

34. Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi (tutta la divisione)

Industria della costruzione navale:

35.11.1 Cantieri navali per costruzioni metalliche

35.11.3 Cantieri di riparazioni navali

Industria siderurgica:

13. Estrazione di minerali metalliferi (tutta la divisione)

27.10 Produzione di ferro, di acciaio e di ferroleghe (tutta la classe)

27.22 Fabbricazione di tubi in acciaio (tutta la classe)

Industria carboniera

10 Estrazione di carbon fossile e lignite; estrazione di torba (tutta la divisione)

Trasporti:

60 Trasporti terrestri; trasporti mediante condotte (tutta la divisione)

61 Trasporti marittimi e per vie d'acqua (tutta la divisione)

62 Trasporti aerei (tutta la divisione)

63.1 Movimentazione merci e magazzinaggio (tutto il gruppo)

63.2 Attività connesse ai trasporti (tutto il gruppo)

63.4 Attività delle altre agenzie di trasporto (tutto il gruppo)

Agricoltura:

01 Agricoltura, caccia e relativi servizi (tutta la sottosezione)

02 Silvicoltura e utilizzazione di aree forestali e servizi connessi (tutta la sottosezione)

Pesca:

05 Pesca, piscicoltura e servizi connessi (tutta la sottosezione)

2) Ai sensi della vigente disciplina comunitaria è definita piccola impresa quella che:

a) ha meno di 50 dipendenti e:

b) ha un fatturato annuo non superiore a 7 milioni di ECU, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 5 milioni di ECU;

c) ed è in possesso del requisito di indipendenza.

3) Ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti di cui al comma 2, si fa riferimento a quanto indicato nel decreto del 18 settembre 1997 del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 229 del 1° ottobre 1997.

4) I benefici possono essere concessi a condizione che i richiedenti osservino nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti la disciplina normativa e le condizioni retributive previste dalla legge, dai contratti collettivi di lavoro e dagli eventuali accordi integrativi. Nel caso di cooperative e dei loro consorzi, queste, inoltre, devono osservare nei confronti dei soci lavoratori la disciplina normativa e le condizioni retributive previste, per tali figure, dalla legge, dai contratti collettivi di lavoro e dagli eventuali accordi integrativi. Qualora dette fonti non prevedano condizioni particolari per i soci lavoratori, a questi ultimi si intendono applicabili le condizioni previste dal C.C.N.L. di settore corrispondente all'attività principale svolta dalla cooperativa quale risulta dal certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. In ogni caso tali obblighi devono risultare espressamente dallo statuto o dai regolamenti interni delle cooperative.

Art. 3

Condizioni di ammissibilità relative alla composizione delle imprese che presentano richiesta ai sensi dell'articolo 1, comma 1, intervento a)

1) Le ditte individuali devono essere costituite da cittadini italiani, di Stati membri della U.E. e, se di provenienza extracomunitaria, in regola con le disposizioni di cui alla vigente normativa in materia, residenti nel Friuli-Venezia Giulia, aventi le seguenti caratteristiche soggettive:

a) lavoratori disoccupati (s'intende per disoccupato il soggetto che dichiari che, al momento di iscrizione dell'impresa ai registri della C.C.I.A.A., non percepiva alcun reddito derivante da altra attività di lavoro autonomo, di lavoro dipendente, da pensione o da partecipazione ad imprese ovvero derivanti da compensi come amministratore di società o componente di collegi sindacali);

b) lavoratori ammessi al trattamento straordinario di integrazione salariale ovvero iscritti nelle liste di mobilità.

2) In caso di cooperative, la presenza di soci aventi le caratteristiche soggettive previste dal comma 1 non deve risultare inferiore al 50% della compagine sociale ed a 1/3 nel Consiglio di Amministrazione. I medesimi soci non possono essere soci di altre cooperative od imprese o svolgere all'interno di altre cooperative, consorzi ed imprese, alcun tipo di attività ancorchè occasionale in qualità di amministratore, consulente o componente del Collegio sindacale.

3) In caso di società di persone, la presenza di soci aventi le caratteristiche soggettive previste dal comma 1 non deve risultare inferiore al 50% della compagine sociale e gli stessi devono detenere almeno il 50% del capitale sociale. Nel caso di società in accomandita semplice, i requisiti soggettivi previsti dal comma 1 devono essere posseduti da almeno il 50% dei soci accomandatari.

4) In caso di società di capitali, i soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 1 devono essere titolari almeno del 50% del capitale sociale e costituire almeno 1/3 degli amministratori della società.

5) Le condizioni di ammissibilità di cui ai commi 2, 3 e 4 devono essere possedute al momento della domanda e fino alla scadenza del triennio di attuazione del piano d'impresa, e comunque alla data dell'ultimo provvedimento di concessione ed erogazione dei contributi, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 17, comma 1, lettera a).

6) I soci aventi le caratteristiche di cui al comma 1 devono svolgere attività nell'impresa in modo esclusivo e continuativo. A tale scopo tali soggetti dovranno di-

chiarare, all'atto di ogni richiesta di erogazione dei contributi e comunque alla fine del triennio di attuazione del piano di impresa, di non aver percepito altri redditi se non quelli inerenti l'attività da questi svolta nell'ambito dell'impresa e di non essere soci di altre cooperative od imprese o svolgere all'interno di altre cooperative, consorzi ed imprese, alcun tipo di attività ancorchè occasionale in qualità di amministratore, consulente o componente del Collegio sindacale.

Art. 4

Condizioni di ammissibilità relative alla composizione delle imprese che presentano richiesta ai sensi dell'articolo 1, comma 1, intervento b)

1) Le imprese che presentino progetti ai sensi dell'articolo 1, comma 1, intervento b) sono soggette, per quanto attiene alle condizioni di ammissibilità relative alla loro composizione, a quanto previsto dall'articolo 3.

2) Le imprese costituite da donne ovvero a prevalente presenza femminile devono, nel caso di società cooperative e società di persone, essere costituite in misura non inferiore al 70% da donne e, nell'ultimo caso, le stesse devono detenere almeno l'80% del capitale sociale, ovvero nel caso di società di capitali, le quote di partecipazione appartenenti a donne non devono risultare inferiori ai 2/3 del capitale sociale e gli organi di amministrazione devono essere costituiti almeno per la medesima quota da donne.

3) Le condizioni di ammissibilità di cui ai commi precedenti devono essere possedute al momento della domanda e fino alla scadenza del triennio di attuazione del piano d'impresa e comunque alla data dell'ultimo provvedimento di concessione ed erogazione dei contributi, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 17, 1° comma, lettera a).

Art. 5

Condizioni di ammissibilità relative all'attività dell'impresa

1) I benefici non possono essere concessi a imprese che rilevino o comunque proseguano attività di impresa già esercitate dallo stesso titolare, da parenti o affini entro il 30 grado ovvero dal coniuge o, nel caso di società, da alcuno dei soci o da società aventi i medesimi soci nei due anni precedenti alla data di iscrizione dell'impresa al Registro delle imprese o delle cooperative.

Art. 6

Modalità di presentazione delle domande e di accesso ai benefici

1) Gli interessati, entro 3 mesi dalla data di iscrizione al Registro delle imprese della C.C.I.A.A. ovvero, nel caso di cooperative, dalla data di iscrizione al Registro regionale delle cooperative, sono tenuti a produrre all'Agenzia domanda in bollo ed il piano d'impresa in duplice copia, con una descrizione in dettaglio delle voci di spesa che si prevede di affrontare nel triennio di attuazione del piano di impresa nonché un certificato anagrafico di iscrizione alla C.C.I.A.A.

2) La domanda ed il piano di impresa devono essere compilati utilizzando esclusivamente la modulistica ed i fac-simili di dichiarazione predisposti dall'Agenzia.

3) Ciascuna istanza può riguardare i benefici di un solo intervento. Nel caso che vengano presentate dal medesimo richiedente domande su entrambi gli interventi previsti dal presente progetto, si procede all'istruttoria dell'istanza che prevede l'impegno finanziario minore disponendo la reiezione dell'altra istanza presentata.

4) L'eventuale documentazione relativa alla cosiddetta certificazione antimafia verrà richiesta dall'Agenzia regionale per l'impiego, ai sensi della normativa vigente.

5) L'Agenzia regionale per l'impiego adotta un provvedimento di ammissibilità a contributo della domanda in relazione alla validità economica, alla valenza occupazionale, alla capacità di autofinanziamento del progetto e alle caratteristiche professionali dei soggetti attuatori, sulla base dell'istruttoria compiuta dal soggetto incaricato dall'Agenzia medesima per la valutazione dei piani d'impresa che dovrà formulare un parere motivato concernente l'affidabilità dell'iniziativa.

6) I soggetti titolari di progetti non approvati ai sensi dell'intervento b) possono richiedere, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione del mancato accoglimento dell'iniziativa, che il progetto medesimo venga esaminato ai sensi dell'intervento a).

7) Ai fini del provvedimento di ammissibilità e dei successivi provvedimenti di concessione e di erogazione della prima tranche ovvero dei saldo dei contributi, l'Agenzia regionale per l'impiego provvede per una sola volta a richiedere agli interessati l'invio delle documentazioni mancanti ovvero l'integrazione della documentazione e delle informazioni incomplete, nonché ogni elemento necessario a verificare dati tra loro contrastanti. Gli interessati sono tenuti a fornire quanto richiesto entro il termine perentorio di 15 giorni dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione. In caso contrario non si procederà rispettivamente all'ammissione della domanda, alla concessione ed erogazione della prima tranche ovvero del saldo dei contributi.

8) Nel caso di integrazione relativa al perfezionamento di documentazione di singoli investimenti o spese (ad esempio fatture non quietanzate) il mancato invio ovvero l'invio fuori termine della documentazione richiesta ai fini dell'erogazione della prima tranche di contributo comporterà solamente l'esclusione di detti in-

vestimenti o spese dal computo del contributo spettante, ferma restando la possibilità di ripresentare tale documentazione in fase di richiesta del saldo del contributo.

Art. 7

Voci di spesa ammissibili a contributo

1) L'entità dei benefici richiesti viene desunta dal piano d'impresa avuto presente che vengono considerate ammissibili a beneficio esclusivamente le seguenti categorie e sottovoci di spesa, considerate al netto dell'I.V.A., effettuate nell'arco del triennio decorrente dalla data di iscrizione al Registro delle imprese ovvero al Registro delle cooperative:

a) SPESE DI INVESTIMENTO:

1. acquisto, costruzione, restauro conservativo, straordinaria manutenzione e ampliamento di immobili e terreni destinati all'attività dell'impresa;
2. acquisto di:
   - impianti, macchinari e attrezzature;
   - mobili;
   - elementi di arredo strettamente funzionali alla attività della impresa;
   - macchine per ufficio e programmi informatici;
   - automezzi destinati al solo trasporto di cose, compresi i «pick- up» con non più di tre posti. Non sono peraltro ammissibili a contributo i mezzi a trazione integrale immatricolati come furgoni e/o autocarri finestrati ad uso trasporto cose e/o ad uso promiscuo - trasporto persone/cose - (fuoristrada);
   - mezzi (esclusi i fuori strada) per il trasporto di persone solo se costituiscono il mezzo attraverso il quale si esplica l'attività principale svolta dall'impresa (servizi connessi alla gestione di asili o assistenza a persone bisognose, case di riposo, etc.);
   - brevetti.

b) SPESE PER LA FORNITURA DI SERVIZI REALI E DI CONSULENZA: servizi di consulenza commerciale e/o fiscale; attività promozionali.

2) Con esclusione delle spese relative a beni immobili, le spese di investimento non possono riguardare beni usati. A tale scopo sulla documentazione di spesa dovrà essere apposta la dicitura «nuovo di fabbrica», diversamente la spesa effettuata non sarà considerata ammissibile ai benefici.

3) Sono altresì escluse dal beneficio le operazioni di locazione finanziaria con possibilità di acquisto a fine locazione a prezzi prefissati (leasing) e le spese che derivano dall'acquisto di beni o da forniture di servizi quando queste siano riferibili a parenti o affini entro il 3° grado, al coniuge del titolare dell'impresa ovvero ad ogni singolo socio o ai soci stessi dell'impresa interessata o a società aventi i medesimi soci, o di cui siano soci parenti, affini entro il terzo grado e coniugi dei beneficiari del contributo.

4) Nell'ipotesi di acquisto, costruzione, restauro conservativo, straordinaria manutenzione, ampliamento di immobili, questi dovranno essere di proprietà esclusiva dell'impresa; in particolare, se l'impresa è costituita in forma di società, anche se di fatto, essi dovranno essere di proprietà della società; se invece l'impresa è individuale e il titolare della stessa è coniugato, i beni non dovranno ricadere in comunione, eccezion fatta per l'ipotesi di cui all'articolo 178 codice civile (comunione de residuo).

5) Esclusivamente per quanto attiene all'intervento b) sono altresì ammissibili:

a) spese per l'assistenza nella fase di progettazione dell'iniziativa e per l'attuazione di piani di formazione imprenditoriale;

b) spese di consulenza specialistica nella fase di avvio dell'iniziativa fornita anche mediante l'affiancamento di figure di tutorship.

Art. 8

Misura degli incentivi

1) La misura massima dell'incentivo è determinata, secondo la tipologia di aiuto comunitaria definita «aiuti de minimis», nella misura minima del 20% ed entro la misura massima del 50% del totale delle spese ammissibili a contributo con un tetto massimo di 100.000 euro nell'arco del periodo di realizzazione del piano d'impresa.

2) Qualsiasi aiuto supplementare concesso alla medesima impresa sulla base del regime «de minimis» da altri Enti, che implichi, nel triennio di realizzazione del piano di impresa, il superamento del tetto contributivo indicato dalla vigente normativa comunitaria in materia di aiuti alle piccole imprese, comporta la diminuzione dell'incentivo concesso ai sensi del presente regolamento. La riduzione del contributo concesso opererà con intensità uguale sulle singole sottovoci di spesa.

3) Nel caso d'impresa costituita in forma societaria, il finanziamento viene determinato in misura proporzionale alle quote di partecipazione dei soggetti che hanno i requisiti previsti dall'articolo 3.

Art. 9

Cumulabilità dei benefici

1) I benefici sono cumulabili con i benefici disposti da altre leggi statali e regionali, a meno che queste ultime espressamente escludano la cumulabilità con altre provvidenze, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 8, comma 2.

Art. 10

Documentazione da produrre per ottenere la concessione e l'erogazione della prima tranche del contributo

1) Entro il termine di 2 mesi dal ricevimento di specifica comunicazione l'impresa, a pena di reiezione della domanda, è tenuta a produrre all'Agenzia regionale per l'impiego, indicando progetto ed anno di riferimento, nonché il numero attribuito alla richiesta dall'Agenzia medesima, la seguente documentazione:

a) una dichiarazione, resa a norma della vigente normativa in materia di autocertificazioni dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa, attestante il possesso dei requisiti relativi alla definizione di «piccola impresa» di cui alla vigente normativa comunitaria, nonchè l'assenza delle cause ostative relative alle condizioni di ammissibilità relative all'attività dell'impresa. Nel caso di ditta individuale, il titolare dovrà altresì attestare il possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 1;

b) nel caso di società una dichiarazione, resa a norma della vigente normativa in materia di autocertificazioni da ciascun socio in possesso dei requisiti soggettivi richiesti di cui all'articolo 3, comma 1, attestante tale condizione e l'eventuale quota di capitale sociale detenuta, nonchè una copia autenticata dell'atto costitutivo e dello statuto;

c) un rendiconto redatto utilizzando la modulistica predisposta dall'Agenzia regionale per l'impiego per il periodo cui si riferiscono le spese sostenute con allegata la documentazione giustificativa relativa a queste ultime;

d) la documentazione richiesta dall'Agenzia regionale per l'impiego al fine di accertare la sussistenza delle condizioni previste dalla normativa comunitaria in materia di aiuti alle piccole imprese ed in particolare i casi di riduzione dell'incentivo di cui all'articolo 8, comma 2.

2) A seguito della presentazione di detti documenti l'Ente adotterà un provvedimento di concessione e, contestualmente, autorizzerà l'erogazione di una prima tranche, il cui importo sarà rapportato alla documentazione di spesa validamente presentata.

Art. 11

Documentazione da produrre per ottenere la concessione e l'erogazione del saldo del contributo

1) Ai fini dell'erogazione del saldo del contributo, le imprese sono tenute a trasmettere all'Agenzia regionale per l'impiego, a completamento degli investimenti programmati e comunque entro 1 mese dalla data di scadenza del triennio:

a) una dichiarazione, resa a norma della vigente normativa in materia di autocertificazioni dal titolare ovvero dal legale rappresentante dell'impresa secondo il fac-simile predisposto dall'Agenzia regionale per l'impiego attestante la persistenza delle condizioni di ammissibilità che hanno dato titolo alla concessione del contributo;

b) un rendiconto redatto utilizzando la modulistica predisposta dall'Agenzia per l'impiego per il periodo cui si riferiscono le spese presentate con allegata la documentazione giustificativa relativa a queste ultime;

c) la documentazione richiesta dall'Agenzia al fine di accertare la sussistenza delle condizioni previste dalla normativa comunitaria in materia di aiuti alle piccole imprese ed in particolare i casi di riduzione di cui all'articolo 8, comma 2.

Art. 12

Documentazione di spesa

1) Vengono ritenute valide ai fini dell'erogazione del contributo le seguenti documentazioni di spesa:

a) fatture in originale quietanzate per l'intero importo ovvero ricevute od altro documento considerato valido ai fini fiscali;

b) copia autentica dell'atto di compravendita di immobili dalla quale risulti il versamento a favore del creditore dell'intero importo a questi spettante avvenuto in data compresa nel triennio di attuazione del piano d'impresa.

Art. 13

Disposizioni in materia di termini per la presentazione di documentazione

1) Ai fini dell'osservanza dei termini previsti dal presente regolamento, fa fede il protocollo di arrivo all'Agenzia regionale per l'impiego nel caso di consegna a mano e ove si provveda all'inoltro a mezzo raccomandata il timbro dell'ufficio postale di spedizione; in quest'ultimo caso la documentazione è ritenuta ammissibile purchè pervenga entro 30 giorni dalla scadenza prevista per la sua presentazione. In entrami i casi il termine che scade in un giorno non lavorativo per l'Agenzia è prorogato al primo giorno lavorativo seguente.

Art. 14

Modifiche ai piani d'impresa

1) Successivamente al provvedimento di concessione, e comunque prima della scadenza prevista per la realizzazione del piano di investimenti, è possibile presentare richiesta di variazione ai piani di impresa qualora la richiesta stessa non comporti:

a) modifiche nella misura del contributo concesso;

b) modifiche sostanziali alle linee d'investimento programmate.

2) In ogni caso la richiesta dev'essere trasmessa all'Agenzia prima del verificarsi della variazione.

3) È ammissibile un'unica richiesta di variazione nel triennio.

Art. 15

Cause di sospensione nell'erogazione dei contributi

1) Ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 17 giugno 1993, n. 46, l'erogazione dei contributi può essere sospesa qualora l'Agenzia abbia notizia, successivamente verificata, di situazioni in base alle quali si ritenga che l'interesse pubblico perseguito attraverso l'erogazione dei medesimi possa non essere raggiunto.

Art. 16

Cause di rideterminazione del contributo

1) Costituiscono cause di rideterminazione del contributo:

a) il superamento dei limiti contributivi previsti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti alle piccole imprese;

b) l'eventuale riduzione delle spese sostenute rispetto a quelle preventivate;

c) l'eventuale riduzione delle percentuali di partecipazione previste dall'articolo 3, commi 2, 3 e 4, nonché dall'articolo 4, commi 1 e 2, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 17, comma 1, lettera a).

2) La mancata presentazione ovvero la presentazione successiva ai termini previsti, della documentazione ovvero delle informazioni richieste dall'Agenzia regionale per l'impiego ai fini dei saldo del contributo concesso comporta, in sede di saldo dello stesso, l'esclusione dal computo del contributo spettante degli investimenti o spese non documentati o documentati fuori termine.

3) Nel caso di concorrenza di più benefici, l'intervento dell'Ente avviene mediante l'applicazione della percentuale prevista all'importo della spesa ritenuta ammissibile, con eventuale riduzione del contributo effettivamente concedibile, in modo tale che la somma tra i contributi in conto capitale oppure tra il contributo in conto capitale ed il finanziamento agevolato non sia superiore all'importo dei benefici concessi.

Art. 17

Cause di revoca o di decadenza dai contributi

1) Se intervenute nei tre anni di attuazione del progetto di impresa costituiscono cause di revoca o di decadenza dai contributi:

a) nelle società, il venir meno dei requisiti di cui all'articolo 3, commi 2, 3, 4 e 5 e articolo 4. È comunque ammessa la sostituzione dei soci con altri soggetti rientranti nelle medesime categorie soggettive se effettuata entro sei mesi dalla data in cui si è sciolto il rapporto sociale;

b) la mancata osservanza, nel periodo di concessione dei benefici, nei confronti dei lavoratori dipendenti della disciplina normativa e delle condizioni retributive previste dalla legge, dai contratti collettivi di lavoro e dagli eventuali accordi integrativi.

2) Il soggetto beneficiario ha l'obbligo di mantenere la destinazione dei beni immobili per la durata di cinque anni decorrenti dalla data dell'acquisto, nonché la destinazione dei beni mobili per la durata di tre anni decorrenti dalla data di acquisto. Il mancato rispetto di detti vincoli di destinazione comporta la revoca dei contributo.

3) La cancellazione dell'impresa dai Registro delle imprese di una provincia della Regione, lo scioglimento e la messa in liquidazione della società e, per le cooperative, la cancellazione dal Registro delle cooperative, nonchè l'instaurarsi di procedure fallimentari e di liquidazione coatta amministrativa, comportano la reiezione della domanda di contributi o la revoca dei contributi concessi, ma non ancora erogati.

4) Nei casi di revoca o di decadenza le somme già erogate, comprensive degli eventuali interessi dovuti ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 46/1993, dovranno essere restituite secondo le modalità contenute nel provvedimento di revoca del beneficio.

Art. 18

Variazioni intervenute nel soggetto richiedente

1) In caso di trasformazione della società, di fusione, di conferimento d'azienda e di trasferimento d'azienda, i contributi verranno concessi od erogati al nuovo Ente a condizione che lo stesso sia in possesso dei requisiti che danno titolo ad ottenere i contributi. A tal fine, unitamente alla documentazione necessaria per la concessione o l'erogazione del contributo, dovrà essere trasmessa copia dell'atto di trasformazione o di fusione, o dell'atto costitutivo della società con conferimento d'azienda o dell'atto di trasferimento d'azienda inter vivos; in caso di trasferimento d'azienda mortis causa dovrà essere invece prodotta copia della denuncia di successione o, se gli eredi non sono tenuti a presentarla, dichiarazione sostitutiva di atto notorio in tal senso.

Art. 19

Controlli

1) Al fine di verificare il raggiungimento degli obiettivi dei piani d'impresa, l'Agenzia si riserva la facoltà di effettuare controlli in ordine alla realizzazione delle iniziative avviate, anche attraverso sopralluoghi ed attraverso gli altri soggetti erogatori di incentivi, con partico-

lare riferimento al rispetto dei limiti di intervento previsti dalla disciplina comunitaria.

Art. 20

Norma transitoria

1) Decorre dalla data di pubblicazione del presente regolamento sul Bollettino Ufficiale della Regione, il termine previsto dall'articolo 6 per la presentazione delle domande relative ad imprese iscritte al Registro delle imprese della C.C.I.A.A. ed a cooperative iscritte al Registro regionale delle cooperative dopo il 31 dicembre 1998, ma antecedentemente alla data di pubblicazione del regolamento stesso.

Art. 21

Norma finale

1) Il presente regolamento trova applicazione per le imprese iscritte al Registro delle imprese e le cooperative iscritte al Registro regionale delle cooperative successivamente al 31 dicembre 1998 ed entro il 31 dicembre 1999.

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO 3

Interventi speciali per favorire l'occupazione attraverso il sostegno a piani occupazionali

(*approvato con decreto del Commissario straordinario n. 50 del 5 luglio 1999, reso esecutivo con deliberazione della Giunta regionale n. 2388 del 23 luglio 1999*)

Art. 1

Tipologia degli interventi e misura dei contributi

1) Ai sensi del Progetto n. 3, del Programma di interventi regionali di politica attiva del lavoro per il 1999, gli incentivi per favorire l'occupazione attraverso il sostegno a piani occupazionali possono essere concessi secondo i seguenti interventi:

a) interventi per favorire l'occupazione attraverso piani occupazionali presentati da nuove imprese, nuove unità locali od in conseguenza dell'avvio di nuove linee produttive o di fornitura di servizi. Vengono considerate nuove imprese e nuove unità locali le imprese e le unità locali iscritte al Registro delle imprese di una delle province della Regione successivamente al 31 dicembre 1998 ed entro il 31 dicembre 1999; per avvio di nuova linea produttiva si intende quella caratterizzata dalla presenza di tutti i seguenti elementi che devono verificarsi successivamente al 31 dicembre 1998 ed entro il 31 dicembre 1999: novità del prodotto o tipologia del servizio, effettuazione di investimenti, aumento della superficie destinata alla produzione o all'erogazione del servizio, effettivo e significativo aumento dell'organico aziendale.

b) interventi per il sostegno di piani occupazionali finalizzati al recupero di maestranze in uscita da attività cessate od in fase di crisi o di ristrutturazione. Si intendono maestranze in uscita da attività cessate od in fase di crisi o di ristrutturazione i lavoratori licenziati provenienti da aziende fallite o soggette a procedure concorsuali ovvero che abbiano in corso procedure di ridimensionamento dell'organico aziendale.

2) Sono ammissibili ai benefici le assunzioni a tempo indeterminato e a tempo pieno e gli inserimenti lavorativi a tempo pieno in cooperativa di nuovi soci con iscrizione a libro paga a tempo pieno. In entrambi i casi la misura dei benefici viene determinata in lire 800.000 x 12 mesi.

3) Ai fini della determinazione dei benefici, le eventuali frazioni di mese sono arrotondate per eccesso se superiori a quindici giorni, per difetto se uguali o inferiori a quindici giorni.

4) I benefici sono concessi ed erogati per ogni assunzione od inserimento lavorativo ammesso a beneficio sulla base dei periodi di lavoro effettivamente maturato dal lavoratore interessato, tenuto conto di quanto precedentemente erogato.

5) In ogni caso l'entità totale dei benefici percepiti dalla medesima impresa non potrà essere superiore al regime di aiuti comunitario definito «de minimis» ovverosia al corrispondente in lire italiane di 100.000 euro.

6) Ai sensi dell'articolo 23 della legge regionale 14 gennaio 1998, n. 1, i benefici sono cumulabili con altri interventi contributivi previsti da altre leggi statali e regionali a meno che queste ultime espressamente escludano la cumulabilità con altre provvidenze. La cumulabilità è consentita nei limiti previsti dalla disciplina comunitaria di aiuti definita «de minimis». In questo senso l'entità totale dei benefici concessi alla medesima impresa a titolo «de minimis» non potrà essere superiore al corrispondente in lire italiane di 100.000 euro nel triennio decorrente dal 23 luglio 1996 e, in ogni caso, dalla data di concessione del primo aiuto «de minimis» se successiva al 23 luglio 1996. Il superamento del tetto contributivo indicato, comporta la diminuzione dell'incentivo concedibile ai sensi del presente regolamento. La riduzione del contributo opererà con intensità uguale sulle singole assunzioni od inserimenti lavorativi.

7) I benefici ottenuti per il medesimo lavoratore in ogni caso non potranno essere superiori alla retribuzione lorda corrisposta complessivamente al lavoratore nel periodo contributivo considerato.

8) Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 11, nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro dipendente avvenuta prima del dodicesimo mese dalla data di assunzione, ovvero, nel caso di cooperative, di cessazione dell'iscrizione a libro paga del socio o di suo recesso od

esclusione, il contributo viene rideterminato in funzione del periodo di lavoro effettivamente prestato.

Art. 2

Condizioni di ammissibilità relative ai piani occupazionali

1) I piani occupazionali, devono in ogni caso prevedere:

a) l'assunzione o l'inserimento lavorativo di almeno 5 lavoratori residenti nei territori dei Comuni facenti parte delle Comunità montane della Carnia, Canal del Ferro-Valcanale, Gemonese, Valli del Torre, Valli del Natisone, Meduna Cellina, Val d'Arzino - Val Cosa - Val Tramontina, se l'azienda, la sede secondaria od unità locale è ubicata nei territori medesimi;

b) l'assunzione o l'inserimento lavorativo di almeno 10 lavoratori residenti nei territori della Provincia di Trieste, della Provincia di Gorizia o dei Comuni di Cervignano del Friuli, San Giorgio di Nogaro e di Torviscosa, se l'azienda, la sede secondaria od unità locale interessata è ubicata nei territori medesimi;

c) l'assunzione o l'inserimento lavorativo di almeno 15 lavoratori, se l'azienda, la sede secondaria od unità locale interessata è ubicata in territori non ricompresi nei precedenti punti a) e b).

2) I piani occupazionali devono essere avviati successivamente al 31 dicembre 1998 ed entro il 31 dicembre 1999 ed essere realizzati entro due anni dal loro avvio. Si intende per data di avvio del piano occupazionale la data relativa alla prima assunzione od inserimento lavorativo di lavoratori la cui assunzione dà titolo al contributo.

Art. 3

Condizioni di ammissibilità relative ai richiedenti

1) I contributi previsti dal presente regolamento, possono essere richiesti dalle imprese aventi sede o sedi secondarie od unità locali nel Friuli-Venezia Giulia iscritte nel Registro delle imprese di una delle province della Regione; nel caso di cooperative queste possono richiedere i benefici esclusivamente se, al momento della prima assunzione o inserimento lavorativo ricompreso nel piano occupazionale, risultano iscritte al Registro regionale delle cooperative.

2) I benefici possono essere concessi a condizione che i richiedenti, al momento dell'instaurazione del primo rapporto lavorativo ricompreso nel piano occupazionale per il quale viene richiesto il contributo e fino alla data dell'ultima erogazione e comunque alla scadenza dei due anni previsti per la realizzazione del piano occupazionale:

a) risultino iscritte al Registro delle imprese di una delle Provincie della Regione. Le cooperative devono altresì risultare iscritte al Registro regionale delle cooperative;

b) non abbiano in atto procedure di sospensione di rapporti di lavoro ovvero di riduzione di personale motivate da situazioni di crisi aziendale o di settore produttivo con conseguente ristrutturazione e riorganizzazione dell'apparato produttivo;

c) osservino nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti la disciplina normativa e le condizioni retributive previste dalla legge, dai contratti collettivi di lavoro e dagli eventuali accordi integrativi. Nel caso di cooperative, queste, inoltre, devono osservare nei confronti dei soci lavoratori la disciplina normativa e le condizioni retributive previste, per tali figure, dalla legge, dai contratti collettivi di lavoro e dagli eventuali accordi integrativi. Qualora dette fonti non prevedano condizioni particolari per i soci lavoratori, a questi ultimi si intendono applicabili la disciplina normativa e le condizioni retributive previste dal C.C.N.L. di settore corrispondente all'attività principale svolta dalla cooperativa quale risulta dal certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. In ogni caso tali obblighi devono risultare espressamente dallo statuto o dai regolamenti interni delle cooperative;

d) non svolgano la propria attività nei seguenti settori individuati con riferimento ai codici ISTAT 1991:

Agroalimentare

15.11.1 «Produzione di carne, non di volatili e di prodotti per la macellazione» limitatamente a

- produzione di carne fresca non di volatili, refrigerata, in tagli;
- produzione di carne fresca non di volatili, refrigerata, in carcasse;
- fusione di grassi commestibili di origine animale;
- lavorazione delle frattaglie, produzione di farine e polveri di carne;

15.11.2 «Conservazione di carne, non di volatili, mediante congelamento e surgelazione» (tutta la categoria)

15.12.1 «Produzione di carne di volatili e di prodotti della macellazione», limitatamente a:

- macellazione di volatili e di conigli;
- preparazione di carne di volatili e di conigli;
- produzione di carne di volatili e di conigli, fresca;

15.12.2 «Conservazione di carne di volatili e di conigli mediante congelamento e surgelazione» (tutta la categoria)

15.13 «Produzione di prodotti a base di carne» (tutta la classe)

15.20 «Lavorazione e conservazione del pesce e di prodotti a base di pesce» (tutta la classe)

15.3 «Lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi» (tutto il gruppo)

15.4 «Fabbricazione di oli e grassi vegetali e animali» (tutto il gruppo)

15.51 «Trattamento igienico, conservazione e trasformazione del latte» (tutta la classe)

15.61.1 »Molitura dei cereali» (tutta la categoria)

15.61.2 «Altre lavorazioni di semi e granaglie» limitatamente a:

- lavorazione del riso: produzione di riso semigreggio, lavorato lucidato, brillato, essiccato o convertitio;
- Produzione di farina di riso;
- produzione di farina o polvere di legumi da granella secchi, di radici o tuberi o di frutta a guscio;
- fabbricazione di farina miscelata per prodotti di panetteria, pasticceria e biscotteria;

15.62 «Fabbricazione di prodotti amidacei» (tutta la classe)

15.7 «Fabbricazione di prodotti per l'alimentazione degli animali» (tutto il gruppo)

15.83 «Fabbricazione di zucchero» (tutta la classe)

15.87 «Fabbricazione di condimenti e spezie» (tutta la classe)

15.89.3 «Fabbricazione di prodotti alimentari: aceti» limitatamente alla produzione di aceti

15.92 «Fabbricazione di alcool etilico di fermentazione» (tutta la classe)

15.93 «Fabbricazione di vino di uva (non di produzione propria)» (tutta la classe)

15.94 «Produzione di sidro e di altri vini a base di frutta» (tutta la classe)

15.95 «Produzione di altre bevande fermentate non distillate» (tutta la classe)

15.97 «Fabbricazione di malto» (tutta la classe)

16. «Industria del tabacco» (tutta la divisione)

Fibre sintetiche:

24.7 Fabbricazioni fibre sintetiche e artificiali (tutto il gruppo)

Industria Automobilistica:

34. Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi (tutta la divisione)

Industria della costruzione navale:

35.11.1 Cantieri navali per costruzioni metalliche

35.11.3 Cantieri di riparazioni navali

Industria siderurgica:

13. Estrazione di minerali metalliferi (tutta la divisione)

27.10 Produzione di ferro, di acciaio e di ferroleghe (tutta la classe)

27.22 Fabbricazione di tubi in acciaio (tutta la classe)

Industria carboniera

10 Estrazione di carbon fossile e lignite; estrazione di torba (tutta la divisione)

Trasporti:

60 Trasporti terrestri; trasporti mediante condotte (tutta la divisione)

61 Trasporti marittimi e per vie d'acqua (tutta la divisione)

62 Trasporti aerei (tutta la divisione)

63.1 Movimentazione merci e magazzinaggio (tutto il gruppo)

63.2 Attività connesse ai trasporti (tutto il gruppo)

63.4 Attività delle altre agenzie di trasporto (tutto il gruppo)

Agricoltura:

01 Agricoltura, caccia e relativi sevizi (tutta la sottosezione)

02 Silvicoltura e utilizzazione di aree forestali e servizi connessi (tutta la sottosezione)

Pesca:

05 Pesca, piscicoltura e servizi connessi (tutta la sottosezione)

Art. 4

Condizioni di ammissibilità relative ai lavoratori ed ai rapporti di lavoro

1) I lavoratori per i quali viene richiesto il contributo devono essere residenti nel Friuli-Venezia Giulia, cittadini italiani o di Stato membro della U.E. ovvero di provenienza extracomunitaria a condizione che vengano assunti od inseriti ai sensi e con le modalità previste dalla vigente normativa in materia.

2) Le assunzioni sono ammissibili a contributo qualora:

a) avvengano successivamente al 31 dicembre 1998 ed entro il biennio di attuazione del piano occupazionale;

b) non riguardino lavoratori/trici che, alla data di assunzione percepiscano redditi derivanti da lavoro autonomo o dipendente ovvero trattamenti straordinari di integrazione salariale, di indennità di mobilità o di disoccupazione speciale;

c) non si riferiscano a posti di lavoro lasciati liberi nei 12 mesi precedenti l'assunzione a seguito di licenziamenti, salvo che le assunzioni avvengano per l'acquisizione di professionalità diverse da quelle dei lavoratori licenziati;

d) non siano riferibili a trasferimenti di azienda ex articolo 2112 codice civile;

e) non interessino personale con il quale il richiedente abbia avuto in essere rapporti di lavoro dipendente nei dodici mesi precedenti la data di assunzione;

f) non si configurino quali inserimenti lavorativi di soci in cooperative e pertanto il lavoratore risulti prestare la propria attività esclusivamente sulla base di un regolare contratto di lavoro dipendente;

g) non avvengano in applicazione dell'istituto del «passaggio diretto» da altra azienda;

h) non si riferiscano alla normativa sul collocamento obbligatorio;

i) risultino avere una durata superiore a 6 mesi.

3) Gli inserimenti lavorativi in cooperativa sono ammissibili a contributo qualora:

a) avvengano successivamente al 31 dicembre 1998 ed entro il biennio di attuazione del piano occupazionale;

b) non riguardino lavoratori/trici che, alla data dell'inserimento lavorativo, percepiscano redditi derivanti da lavoro autonomo o dipendente ovvero trattamenti straordinari di integrazione salariale, di indennità di mobilità o di disoccupazione speciale;

c) non si riferiscano a posti di lavoro lasciati liberi da soci nei 12 mesi precedenti l'inserimento lavorativo a seguito di recesso od esclusione del socio, salvo che gli inserimenti avvengano per l'acquisizione di professionalità diverse da quelle dei soci receduti od esclusi;

d) non interessino personale per il quale altra cooperativa o soggetto diverso da quello richiedente abbia già beneficiato di contributi per l'inserimento lavorativo;

e) non si configurino quali assunzioni e pertanto il socio risulti prestare la propria attività esclusivamente sulla base del rapporto sociale e non anche di un regolare contratto di lavoro dipendente;

f) risultino avere una durata superiore a 6 mesi di iscrizione a libro paga.

Art. 5

Modalità di presentazione del piano occupazionale

1) La richiesta di finanziamento del piano occupazionale, deve pervenire entro il termine perentorio di 3 mesi dall'avvio del piano stesso come individuata dall'articolo 2, comma 2.

2) La domanda ed il piano occupazionale devono essere compilati utilizzando esclusivamente la modulistica ed i fac-simili di dichiarazione predisposti dall'Agenzia.

3) L'Agenzia regionale per l'impiego adotta un provvedimento di ammissibilità a contributo della domanda in relazione alla rispondenza dei piani occupazionali alle prescrizioni del presente regolamento.

Art. 6

Documentazione da produrre per ottenere la concessione e l'erogazione della prima tranche del contributo

1) Per richiedere la concessione del beneficio e l'erogazione della prima tranche di contributo gli interessati, entro il termine, perentorio di 2 mesi dal ricevimento della comunicazione relativa all'adozione del provvedimento di ammissibilità del piano occupazionale devono produrre all'Agenzia:

a) una richiesta di concessione e di erogazione della prima tranche di benefici;

b) una scheda di rilevazione per ogni lavoratore già assunto od inserito al lavoro;

c) una dichiarazione dei titolare ovvero dai legale rappresentante, resa a norma della vigente normativa in materia di autocertificazioni, attestante la permanenza delle condizioni dichiarate per l'ammissibilità del piano occupazionale previste dal presente regolamento;

d) una dichiarazione rilasciata dal lavoratore per il quale vengono richiesti i benefici, resa a norma della vigente normativa in materia di autocertificazioni, attestante la sussistenza delle condizioni di ammissibilità previste dal presente regolamento.

Art. 7

Documentazione da produrre per ottenere l'erogazione delle tranches del beneficio successive alla prima

1) Per ottenere l'erogazione delle tranches del beneficio successive alla prima, le imprese interessate, entro il termine perentorio di 2 mesi decorrenti dalla scadenza di ogni semestre successivo alla data di ricevimento della comunicazione di approvazione del piano occupazionale, devono produrre all'Agenzia regionale per l'impiego:

a) una richiesta di erogazione relativa al semestre di riferimento nonché una scheda di rilevazione per ogni lavoratore assunto od inserito nel semestre medesimo;

b) una dichiarazione del titolare ovvero dal legale rappresentante, resa a norma della vigente normativa in materia di autocertificazioni, attestante la permanen-

za delle condizioni dichiarate per l'ammissibilità previste dal presente regolamento;

c) una dichiarazione rilasciata dal lavoratore per il quale vengono richiesti i benefici, resa a norma della vigente normativa in materia di autocertificazioni, attestante la sussistenza delle condizioni di ammissibilità previste dal presente regolamento.

2) Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 11, i contributi saranno corrisposti sulla base dei periodi di lavoro effettivamente prestati. Nel caso di rapporti a tempo indeterminato od inserimenti lavorativi risolti prima della scadenza del dodicesimo mese, si provvede all'erogazione dei benefici sulla base dei periodo di lavoro effettivamente prestato.

Art. 8

Disposizioni in materia integrazione della documentazione presentata ai fini della ammissibilità delle istanze e della concessione ed erogazione dei contributi

1) Ai fini dell'adozione dei provvedimenti di ammissibilità del piano occupazionale e di concessione ed erogazione dei contributi l'Agenzia regionale per l'impiego provvede per una sola volta a richiedere agli interessati l'invio delle documentazioni mancanti ovvero l'integrazione della documentazione e delle informazioni incomplete nonché ogni elemento necessario a verificare dati tra loro contrastanti. Gli interessati sono tenuti a fornire quanto richiesto entro il termine perentorio di 15 giorni dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione. La mancata presentazione ovvero la presentazione successiva ai termini fissati dal presente comma, della documentazione ovvero delle informazioni richieste dall'Agenzia regionale del lavoro ai fini delle erogazioni dei benefici costituisce causa di non ammissibilità del piano occupazionale ovvero di reiezione dell'istanza di concessione dei contributi ovvero di reiezione della domanda di erogazione presentata nonché delle eventuali future richieste di erogazione dei benefici.

Art. 9

Disposizioni in materia di termini per la presentazione di documentazione

1) Ai fini dell'osservanza dei termini previsti dal presente regolamento, fa fede il protocollo di arrivo all'Agenzia regionale per l'impiego nel caso di consegna a mano e ove si provveda all'inoltro a mezzo raccomandata il timbro dell'ufficio postale di spedizione; in quest'ultimo caso la documentazione è ritenuta ammissibile purché pervenga entro 30 giorni dalla scadenza prevista per la sua presentazione. In entrami i casi il termine che scade in un giorno non lavorativo per l'Agenzia è prorogato al primo giorno lavorativo seguente.

Art. 10

Cause di sospensione nell'erogazione dei contributi

1) Sospensioni che si verifichino nel rapporto di lavoro oggetto dei benefici con diritto alla conservazione del posto produrranno sospensione nell'erogazione del contributo, che verrà effettuata solo quando la causa che ha determinato la sospensione sarà cessata.

2) Ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 17 giugno 1993, n. 46, l'erogazione dei contributi può essere sospesa qualora l'Agenzia abbia notizia, successivamente verificata, di situazioni in base alle quali si ritenga che l'interesse pubblico perseguito attraverso l'erogazione dei medesimi possa non essere raggiunto.

Art. 11

Cause di rideterminazione del contributo relativo alle assunzioni e agli inserimenti lavorativi

1) L'estinzione del rapporto di lavoro dipendente per il quale è stato richiesto il contributo, intervenuta nel periodo di concessione dei medesimo, se dovuta a dimissioni, decesso del lavoratore, licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, prepensionamento o pensionamento, ove non vi sia, entro tre mesi, sostituzione del lavoratore con altro avente le medesime caratteristiche soggettive, comporta rideterminazione dei beneficio concesso in funzione del periodo lavorativo effettivamente prestato.

Art. 12

Cause di revoca del contributo

1) L'inosservanza di quanto disposto dall'articolo 21, commi 1 e 2, della legge regionale 1/1998, comporta la revoca del provvedimento stesso e degli eventuali contributi già erogati. Analogamente si procede nei caso venga accertato che le imprese richiedenti abbiano in atto procedure di sospensione di rapporti di lavoro ovvero di riduzione di personale motivate da situazioni di crisi aziendale o di settore produttivo con conseguente ristrutturazione e riorganizzazione dell'apparato produttivo e nel caso di mancata realizzazione per una percentuale superiore al 20% del totale delle assunzioni ammesse a contributo all'interno del piano occupazionale presentato.

2) La cancellazione dell'impresa dal Registro delle imprese di una delle province della Regione, la soppressione della sede secondaria o dell'unità locale, lo scioglimento e la messa in liquidazione della società, e, per le cooperative, la cancellazione dal Registro regionale delle cooperative, nonché l'instaurarsi di procedure fallimentari e di liquidazione coatta amministrativa comportano la reiezione della domanda ovvero la revoca dei contributi concessi ma non erogati.

3) Le somme già erogate, comprensive degli eventuali interessi dovuti ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 46/1993, dovranno essere restituite secondo le modalità contenute nel provvedimento di revoca del beneficio.

Art. 13

Variazioni intervenute nel soggetto richiedente

1) In caso di trasformazione della società, di fusione, di conferimento d'azienda e di trasferimento d'azienda, intervenute nel periodo di attuazione del piano occupazionale, i contributi verranno concessi od erogati al nuovo Ente a condizione che lo stesso sia in possesso dei requisiti che danno titolo ad ottenere i contributi. A tal fine, unitamente alla documentazione necessaria per la concessione o l'erogazione del contributo, dovrà essere trasmessa copia dell'atto di trasformazione o di fusione, o dell'atto costitutivo della società con conferimento d'azienda o dell'atto di trasferimento d'azienda inter vivos; in caso di trasferimento d'azienda mortis causa dovrà essere invece prodotta copia della denuncia di successione o, se gli eredi non sono tenuti a presentarla, dichiarazione sostitutiva di atto notorio in tal senso.

Art. 14

Controlli

1) L'Agenzia si riserva la facoltà, in qualsiasi fase dell'intervento, di effettuare controlli in ordine alle assunzioni ed agli inserimenti lavorativi ammessi a contributo, con particolare riferimento al rispetto dei limiti di intervento previsti dalla disciplina comunitaria,anche attraverso le strutture dell'I.N.P.S. delle Direzioni provinciali del lavoro e degli altri soggetti erogatori di incentivi.

Art. 15

Norma transitoria

Nei casi di piani occupazionali avviati antecedentemente alla data di pubblicazione del presente regolamento sul Bollettino Ufficiale della Regione, il termine di tre mesi previsto dall'articolo 5, comma 1, per la presentazione delle domande decorre dalla data di pubblicazione medesima.

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO 4

Interventi per borse di studio a sostegno della formazione/riqualificazione dei giovani e dei lavoratori

(approvato con decreto del Commissario straordinario n. 51 del 5 luglio 1999, reso esecutivo con deliberazione della Giunta regionale n. 2389 del 23 luglio 1999)

Art. 1

Beneficiari delle borse di studio

1) Possono beneficiare delle borse di studio i soggetti che alla data d'inizio del corso risultino:

a) giovani di età compresa tra i 15 ed i 32 anni che attestino con dichiarazione resa a norma della vigente normativa in materia di autocertificazione, di non svolgere alcuna attività regolarmente retribuita;

b) lavoratori disoccupati che attestino con dichiarazione resa a norma della vigente normativa in materia di autocertificazione di non svolgere alcuna attività regolarmente retribuita; lavoratori che risultino ammessi al trattamento di integrazione salariale ovvero collocati in mobilità ai sensi e con le procedure della legge 23 luglio 1991, n. 223.

2) I soggetti di cui al comma 1, possono presentare domanda qualora, al momento della presentazione della domanda, risultino frequentare uno dei corsi indicati all'articolo 2, residenti nel Friuli-Venezia Giulia da almeno 1 anno, cittadini italiani o di paesi membri della CEE, nonchè di provenienza extracomunitaria a condizione che questi ultimi siano iscritti, ai sensi e con le modalità previste dalla vigente normativa in materia, nelle liste di collocamento.

Art. 2

Tipologia delle borse di studio

1) Le borse di studio possono essere concesse per i seguenti corsi:

a) corsi formativi di alto contenuto professionale, realizzati anche tramite convenzioni, da Enti pubblici, Istituti universitari o di ricerca pubblici o privati, singole imprese e loro consorzi. Le borse per la frequenza di tali corsi possono essere concesse ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a);

b) corsi di riqualificazione professionale a favore di lavoratori in uscita dal circuito produttivo, in mobilità ovvero disoccupati. Le borse per la frequenza di tali corsi possono essere concesse ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b);

c) corsi di formazione imprenditoriale. Le borse per la frequenza di tali corsi possono essere concesse indistintamente a tutti i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1.

2) Non sono compresi nei corsi di cui al comma 1, lettera a) quelli realizzati ai sensi della legge regionale n. 76/1982 (ad eccezione dei corsi post-diploma e post-laurea ad alto contenuto professionale), i normali corsi di laurea, quelli effettuati per l'acquisizione di specializzazioni abilitanti ad una professione nonchè quelli finalizzati al rilascio di un diploma universitario ai sensi della legge 19 novembre 1991, n. 341.

3) I corsi di cui al comma 1 devono in ogni caso prevedere, alla loro conclusione, l'effettuazione di una prova finale dalla quale risulti che il corso è stato frequentato con profitto positivo ovvero il rilascio di un diploma, di una qualifica, di un attestato di idoneità o di altro titolo equipollente.

Art. 3

Cause di incompatibilità

1) Non possono presentare domanda:

a) i docenti di ogni ordine e grado delle università pubbliche o private italiane e straniere, ivi compresi i ricercatori, anche se dipendenti o comandati presso enti pubblici o privati diversi dalle università;

b) coloro che sono stati ammessi ad un corso di dottorato di ricerca;

c) i liberi professionisti;

d) coloro che svolgono un'attività di lavoro autonomo;

e) coloro che appartengono ad un nucleo familiare il cui reddito complessivo riferito all'anno precedente a quello di inizio del corso sia superiore a lire 120.000.000.

2) Ai fini del computo del reddito di cui al comma 1, lettera e), vengono adottati i seguenti criteri:

a) il reddito familiare sarà ottenuto sommando i redditi percepiti nell'anno 1998 da ciascuno dei componenti il nucleo familiare, anche se non parenti;

b) la condizione di studente indipendente dalla famiglia di origine, per la quale non si tiene conto della situazione di origine, ma del nuovo nucleo familiare, sarà riconosciuta solo a condizione che il richiedente abbia la propria residenza ufficiale esterna all'unità abitativa della famiglia di origine da almeno un anno alla data di presentazione della domanda, in alloggio non di proprietà di un suo membro; in caso contrario si farà riferimento alla condizione reddituale della famiglia di origine;

c) nel caso di studente figlio di genitori separati o divorziati, per cui esista atto di separazione o di divorzio, si considera facente parte del nucleo familiare il genitore che percepisce gli assegni di mantenimento dello studente e tutti coloro, anche se non legati da vincoli di parentela, che risultino sul suo stato di famiglia alla data di presentazione della domanda, compresi eventuali soggetti in affidamento al genitore alla data di presentazione della domanda stessa.

Art. 4

Modalità di presentazione della domanda

1) Gli interessati devono produrre domanda in competente bollo entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di inizio del corso.

2) La domanda deve essere redatta secondo il modello predisposto dall'Agenzia regionale per l'impiego. Alla domanda devono essere allegati:

a) una dichiarazione rilasciata dall'ente che organizza il corso nella quale sia indicato:
   - il programma dettagliato del corso, la sua durata effettiva (numero di giornate e di ore in cui vengono svolte le attività didattiche, la relativa data di inizio e di conclusione);
   - il titolo di studio richiesto per l'ammissione al corso;
   - l'importo delle tasse di iscrizione e di frequenza;
   - l'eventuale selezione cui ha partecipato l'allievo per l'ammissione al corso;
   - se alla fine del corso è prevista una prova finale dalla quale risulti che il corso è stato frequentato con profitto positivo ovvero il rilascio di un diploma, di una qualifica, di un attestato di idoneità o di altro titolo equipollente;
   - l'eventuale sbocco occupazionale previsto o garantito alla fine del corso;

   (tale dichiarazione deve essere redatta in lingua italiana o, se in lingua estera, accompagnata dalla traduzione in lingua italiana di soggetto legalmente abilitato)

b) una copia del titolo di studio eventualmente richiesto per l'iscrizione al corso e di altro eventuale titolo di studio posseduto;

c) l'istanza a carattere continuativo concernente le modalità di pagamento della borsa di studio con l'indicazione del numero di codice fiscale del richiedente;

d) una dichiarazione del richiedente, resa a norma della vigente normativa in materia di autocertificazioni, attestante la sussistenza delle condizioni di ammissibilità previste dal presente regolamento, l'assenza di cause di incompatibilità, le eventuali altre borse di studio ottenute per la frequenza dello stesso corso.

3) In sede di presentazione delle domande, l'Agenzia regionale per l'impiego provvederà per una sola volta a richiedere agli interessati l'integrazione di informazioni o documentazioni incomplete ovvero mancanti, nonchè ogni elemento necessario a verificare dati tra loro contrastanti. Gli interessati sono tenuti a fornire le richieste integrazioni entro il termine perentorio di un mese dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, a pena di esclusione.

4) Verranno esclusi gli aspiranti le cui domande siano pervenute fuori termine. Ai fini dell'osservanza dei termini di presentazione delle domande e di ogni altra documentazione richiesta dall'Agenzia regionale per l'impiego fa fede il protocollo di arrivo all'Agenzia medesima nel caso di consegna a mano e, ove si provveda all'inoltro della documentazione stessa a mezzo racco-

mandata, il timbro dell'ufficio postale di spedizione ; in quest'ultimo caso la documentazione è ritenuta ammissibile purchè pervenga entro 30 giorni dalla scadenza prevista per la sua presentazione. In entrambi i casi il termine che scade in un giorno non lavorativo per l'Agenzia è prorogato al primo giorno lavorativo seguente.

Art. 5

Misura delle borse di studio

1) Fermi restando gli oneri derivanti dall'applicazione della normativa fiscale vigente all'atto dell'erogazione, le borse comprenderanno la copertura del 70% delle spese di iscrizione e delle tasse di frequenza ai relativi corsi, ancorchè sostenute prima della presentazione della domanda, nonchè un assegno di lire 50.000 per ogni giorno di effettiva partecipazione al corso.

2) Si ha diritto all'assegno intero nel caso in cui il corso frequentato si svolga in sede distante oltre 80 chilometri dalla residenza del richiedente.

3) Nel caso in cui il corso frequentato si svolga in sede distante meno di 80 chilometri ma oltre 40 chilometri dalla residenza del richiedente l'assegno è ridotto della metà.

4) L'assegno intero è aumentato del 40% se il corso è svolto all'estero.

5) L'importo complessivo della borsa non può comunque superare. un importo globale complessivo di lire 25.000.000 per ogni periodo massimo di dodici mesi.

6) Nel caso in cui un soggetto ammesso ad una delle borse di studio di cui al presente progetto abbia ottenuto per lo stesso corso altri benefici, da enti pubblici o da privati, la misura della borsa viene ridotta di un importo pari ai benefici medesimi, a seconda del loro oggetto (copertura delle tasse di iscrizione o di frequenza o assegni a vario titolo corrisposti).

Art. 6

Commissione giudicatrice

1) Per l'accertamento delle condizioni di ammissibilità alle borse di studio sarà costituita, con deliberazione del Comitato programmatico e di verifica dei risultati gestionali dell'Agenzia regionale per l'impiego, una Commissione giudicatrice composta da cinque membri, di cui tre nominati tra i Componenti del Comitato medesimo e due tra il personale dell'Ente.

Art. 7

Criteri e punteggi per la selezione delle domande

1) Le domande dei concorrenti in possesso dei requisiti soggettivi richiesti saranno valutate secondo i criteri ed i relativi punteggi, di seguito indicati:

a) la validità oggettiva del corso frequentato, da 1 a 25;

b) la durata del corso frequentato, da 1 a 10;

c) il titolo di studio richiesto per l'ammissione al corso e la relativa votazione, da 1 a 10;

d) altro titolo di studio posseduto, da 1 a 5;

e) il superamento di prove selettive di ammissione al corso, 5;

f) tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, il reddito complessivo del nucleo familiare del concorrente, da 1 a 10;

g) la durata dello stato di disoccupazione, la durata del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria a zero ore o di iscrizione alle liste di mobilità, la durata della procedura concorsuale dell'impresa di appartenenza alla data di inizio del corso, da 1 a 5.

2) Ai fini della determinazione dei punti assegnabili, il reddito del nucleo familiare cui appartiene il concorrente, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, viene diviso per il numero di componenti il nucleo stesso.

3) Sono ammessi i candidati che conseguono almeno 30 punti.

4) La Commissione giudicatrice predeterminerà i criteri di valutazione dei titoli a punteggio variabile. Tali criteri sono insindacabili.

Art. 8

Assegnazione ed erogazione delle borse di studio

1) L'elenco degli ammessi e quello degli eventuali esclusi saranno approvati dall'Agenzia, su proposta della Commissione giudicatrice.

2) L'Agenzia regionale per l'impiego comunicherà agli interessati l'avvenuta ammissione alle borse di studio e provvederà a richiedere, al fine della concessione ed erogazione del beneficio, la seguente documentazione:

a) un certificato rilasciato dall'ente che ha gestito il corso che attesti le ore, i giorni di frequenza effettivamente svolti, l'esito finale conseguito, l'eventuale rilascio di un diploma, di una qualifica, di un attestato di idoneità o di altro titolo equipollente, nonché l'avvenuto pagamento delle tasse di iscrizione e di frequenza ed il relativo importo; tale certificato deve essere redatto in lingua italiana o, se in lingua estera, accompagnato dalla traduzione in lingua italiana di soggetto legalmente abilitato.

b) una dichiarazione del richiedente, resa a norma della vigente normativa in materia di autocertificazioni, attestante che non sono intervenute cause di decadenza, revoca o rideterminazione della borsa concessa, le eventuali borse di studio ottenute per la frequenza dello stesso corso, con la specificazione del

relativo importo, distinto per tasse di iscrizione o di frequenza ed altri assegni.

3) Il candidato, per ottenere i benefici, dovrà produrre la documentazione di cui al comma 2), entro i seguenti termini perentori:

- ove il corso sia già concluso, 2 mesi dalla comunicazione dell'avvenuta ammissione in graduatoria
- ove il corso si concluda successivamente al ricevimento della comunicazione dell'avvenuta ammissione in graduatoria, 1 mese dalla data di conclusione del corso medesimo.

4) L'Agenzia regionale per l'impiego provvederà per una sola volta a richiedere agli interessati l'integrazione di documenti incompleti. Gli interessati sono tenuti a fornire le richieste integrazioni entro il termine perentorio di un mese dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, a pena di decadenza dalla borsa ovvero di revoca della stessa. Ai fini dell'osservanza dei termini di presentazione della documentazione richiesta dall'Agenzia regionale per l'impiego fa fede il protocollo di arrivo all'Agenzia medesima nel caso di consegna a mano e, ove si provveda all'inoltro della documentazione stessa a mezzo raccomandata, il timbro dell'ufficio postale di spedizione; in quest'ultimo caso la documentazione è ritenuta ammissibile purché pervenga entro 30 giorni dalla scadenza prevista per la sua presentazione. In entrambi i casi il termine che scade in un giorno non lavorativo è prorogato al primo giorno lavorativo seguente.

Art. 9

Cause di revoca delle borse di studio

1) Costituiscono cause di revoca delle borse di studio:

a) la partecipazione al corso per un periodo inferiore al 50% della frequenza prevista;

b) il venir meno di uno o più requisiti di ammissibilità o il sopraggiungere di cause di incompatibilità;

c) il mancato superamento della prova ovvero il mancato rilascio dell'attestato di diploma, di qualifica, di idoneità o di altro titolo equipollente previsto dal corso;

d) la mancata presentazione ovvero la presentazione fuori termine della documentazione di cui all'articolo 8, commi 3 e 4.

Art. 10

Cause di riduzione delle borse di studio

1) Le borse di studio vengono ridotte nel caso in cui la partecipazione al corso del borsista risulti inferiore al 70% della frequenza prevista, fatto salvo quanto previsto dai precedente articolo 9. La riduzione è proporzionale all'effettiva frequenza.

Art. 11

Controlli

1) L'Agenzia regionale per l'impiego si riserva la facoltà, in qualsiasi fase dell'intervento, di effettuare controlli in ordine al reddito dichiarato dal candidato, anche attraverso verifica presso i competenti uffici dell'Amministrazione finanziaria.

Art. 12

Norma finale

1) Il presente regolamento trova applicazione per i corsi iniziati in data successiva al 31 dicembre 1998.

REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DI INCENTIVI AL REIMPIEGO DI PERSONALE CON QUALIFICA DIRIGENZIALE E PER IL SOSTEGNO ALLA PICCOLA IMPRESA

(*approvato con decreto del Commissario straordinario n. 52 del 5 luglio 1999, reso esecutivo con deliberazione della Giunta regionale n. 2390 del 23 luglio 1999*).

Art. 1

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di concessione delle agevolazioni, previste dall'articolo 20 della legge 11 agosto 1997, n. 266, alle imprese di cui al seguente articolo 3, che assumano con contratto a tempo determinato o indeterminato, personale con qualifica dirigenziale privo di occupazione.

Art. 2

1. Ai fini della concessione dei benefici di cui all'articolo 1, sono stipulate convenzioni tra l'Agenzia Regionale per l'Impiego della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, le associazioni sindacali datoriali e le confederazioni sindacali dei dirigenti.

Art. 3

1. Sono ammesse a fruire dei benefici di cui all'articolo 1 le imprese, nonché i consorzi fra le stesse, aderenti alle associazioni firmatarie delle convenzioni di cui all'articolo 2, che occupino meno di 250 dipendenti, iscritte nel Registro delle Imprese, aventi sede o unità locali nella Regione Friuli-Venezia Giulia. Le cooperative possono richiedere i benefici esclusivamente se al momento dell'assunzione del dirigente risultano iscritte al Registro delle cooperative.

2. Nei limiti delle risorse assegnate alla Regione, una quota pari al 25% deve essere attribuita alle piccole

imprese così come individuate dalla Commissione Europea.

3. Sono considerate tali, come disposto dal decreto del 18 settembre 1997 del ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 219 del 1º ottobre 1997, le imprese che:

a) hanno un massimo di 50 dipendenti;

b) hanno un fatturato annuo non superiore a 7 milioni di Euro oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 5 milioni di Euro;

c) rispondono al criterio dell'indipendenza, cioè non fanno capo per più di un quarto ad una delle imprese non aventi le caratteristiche di piccola e media impresa.

I tre requisiti sono cumulativi, nel senso che l'impresa sarà considerata piccola unicamente qualora soddisfi il requisito dell'indipendenza, non superi il numero massimo di dipendenti e non superi almeno uno degli altri limiti stabiliti per il fatturato o per il totale dello stato patrimoniale. Ai fini del rispetto di detti limiti viene considerata la situazione dell'impresa al momento della presentazione della domanda di contributo.

4. Per l'ammissione al beneficio nell'ambito della riserva di cui al comma 2 si seguirà un criterio cronologico di presentazione delle domande, fino all'esaurimento delle risorse disponibili.

5. Alle domande escluse per esaurimento delle risorse previste dalla riserva di cui al comma 2, si applicheranno i criteri di priorità previsti dall'articolo 8, comma 1 del presente regolamento.

6. Nell'ipotesi in cui, a fronte delle domande presentate, si configuri un residuo totale o parziale della disponibilità finanziaria destinata alla riserva, questo sarà utilizzato secondo le priorità definite dall'articolo 8.

Art. 4

1. L'ammontare del beneficio è pari al 50% della contribuzione complessiva, dovuta agli Istituti di Previdenza per ciascun dirigente e per una durata non superiore a 12 mesi.

2. L'ammontare dell'intervento non deve superare l'importo di 100.000 euro per impresa nel triennio e comunque un tetto massimo annuale di 50.000 euro.

Art. 5

1. Le domande devono essere presentate direttamente o spedite a mezzo raccomandata A.R. all'Agenzia Regionale per l'Impiego, viale Miramare, n. 19 - 34100 Trieste, entro il termine perentorio del 31 ottobre di ogni anno.

2. In caso di inoltro a mezzo raccomandata farà fede la data del timbro postale purché la raccomandata pervenga all'ufficio medesimo entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine ai sensi dell'articolo 6 della legge 29/1992.

Art. 6

1. Le domande, debitamente bollate, dovranno essere formulate compilando il modulo predisposto dall'Agenzia.

2. Le imprese richiedenti e i dirigenti per i quali è richiesta l'ammissione al contributo, dovranno compilare la dichiarazione sostitutiva sulla base del modulo fornito dall'Agenzia.

3. Le imprese, ai fini della determinazione del contributo, dovranno indicare l'importo lordo della retribuzione da corrispondere al dirigente.

4. Per privo di occupazione, si intende il dirigente che dichiari che al momento dell'assunzione non percepisce alcun reddito da pensione o da lavoro dipendente.

5. Verranno respinte le domande qualora le stesse e/o le dichiarazioni sostitutive ad esse allegate risultino incomplete o inesatte.

Art. 7

1. Sono ammesse al beneficio le domande relative all'assunzione di dirigenti residenti nella Regione Friuli Venezia Giulia, cittadini italiani o di Stato membro della U.E. ovvero di provenienza extracomunitaria, a condizione che vengano assunti ai sensi e con le modalità previste dalla vigente normativa in materia, e che dichiarino, come previsto dal modulo fornito dall'Agenzia:

a) di essere stati assunti in data successiva al 31 dicembre dell'anno precedente a quello della presentazione della domanda di contributo;

b) di essere privi di occupazione alla data di assunzione;

c) di aver maturato una esperienza almeno biennale nell'ambito della qualifica;

d) di non aver lavorato nei due anni anteriori presso il datore di lavoro che presenta domanda di ammissione al contributo ovvero presso impresa dello stesso o di diverso settore di attività che, al momento del licenziamento, presenti assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell'impresa che assume ovvero risulti con quest'ultima in rapporto di collegamento o di controllo. L'impresa che assume dichiara sotto la propria responsabilità all'atto della richiesta di contributo che non ricorrono le menzionate condizioni ostative.

2. Per essere ammesse al beneficio le assunzioni devono:

a) essere effettuate nel rispetto delle vigenti norme in materia di assunzioni;

b) non riferirsi alla normativa sul collocamento obbligatorio;

c) essere di data anteriore rispetto alla data di presentazione della domanda di contributo.

Art. 8

1. Qualora i fondi risultassero insufficienti a fronte del numero di domande presentate, verranno seguite le seguenti priorità:

a) piccole imprese così come individuate dall'articolo 3, comma 3, operanti nel contesto dei distretti industriali individuati dalla Regione Friuli-Venezia Giulia in base alla legge 317/1991, articolo 36, con le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 2179 del 27 maggio 1994 e 4751 del 13 ottobre 1994;

b) piccole imprese così come individuate dall'articolo 3, comma 3, aventi sede o unità locali nelle aree di crisi individuate in base all'Obiettivo 2;

c) piccole imprese così come individuate dall'articolo 3, comma 3, che inseriscano il loro primo dirigente;

d) piccole imprese così come individuate dall'articolo 3, comma 3, parallelamente beneficiarie di altri interventi di sostegno alla politica del lavoro come i patti territoriali;

e) imprese che non rientrino nelle categorie sopra elencate.

2. Soddisfatte le domande rientranti nel primo livello di priorità, le eventuali disponibilità residue di stanziamento saranno utilizzate per liquidare, livello dopo livello, le domande rientranti nei successivi livelli di priorità, in successione secondo l'ordine di precedenza previsto dal comma 1.

3. Qualora all'interno di un livello di priorità non ci fossero fondi sufficienti per soddisfare tutte le richieste, il beneficio sarà concesso seguendo il criterio cronologico fino ad esaurimento delle risorse.

4. Le domande presentate dalle imprese non ammesse al beneficio per carenza di risorse, non conservano validità ad alcun titolo e verranno pertanto respinte.

Art. 9

1. Nel caso di dimissioni da parte del dirigente, il contributo corrisposto all'impresa sarà proporzionale alla durata del rapporto di lavoro.

2. Il contributo sarà revocato nel caso in cui il rapporto di lavoro venga interrotto su iniziativa del datore di lavoro entro quattro mesi dall'assunzione, salvo il caso in cui ciò avvenga per giusta causa.

3. Il contributo sarà revocato qualora si accerti l'inosservanza da parte del datore di lavoro della disciplina normativa e delle condizioni retributive previste dalla legge, dai contratti collettivi di lavoro e dagli eventuali accordi integrativi.

Art. 10

1. L'Agenzia Regionale per l'Impiego comunicherà contestualmente alle imprese interessate, all'INPS, all'INPDAI, all'INAIL e al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale l'ammissione alla concessione dei benefici.

2. Alle imprese verrà comunicata altresì l'eventuale esclusione dalla concessione degli stessi.

Art. 11

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia.

2. Prima di tale termine non potrà essere presentata alcuna domanda di contributo.

3. Le eventuali domande pervenute prima del termine suddetto saranno respinte.

REGOLAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI DI INSERIMENTO PROFESSIONALE DEI GIOVANI PRIVI DI OCCUPAZIONE PREVISTI DALL'ARTICOLO 20 DELLA LEGGE REGIONALE 14 GENNAIO 1998, N. 1.

(*approvato con decreto del Commissario straordinario n. 53 del 5 luglio 1999, reso esecutivo con deliberazione della Giunta regionale n. 2391 del 23 luglio 1999*).

Art. 1

1. I progetti per l'inserimento professionale, secondo la normativa vigente, mirano a promuovere l'inserimento lavorativo di giovani privi di occupazione mediante periodi di formazione e lo svolgimento di un'esperienza lavorativa e sono rivolti a figure definite professionalmente qualificate.

2. Per figure professionalmente qualificate si intendono quei giovani che, dopo la scuola dell'obbligo, abbiano conseguito almeno un attestato di qualifica professionale, ivi compreso quello basato sull'attestazione del datore di lavoro.

Art. 2

1. I progetti per l'inserimento professionale dei giovani privi di occupazione devono essere presentati su un apposito modello dai soggetti di seguito indicati che si impegnano a promuovere la piena attuazione dei progetti stessi ad opera delle parti coinvolte:

- associazioni dei datori lavoro;
- ordini professionali;
- collegi professionali.

2. I progetti devono essere presentati all'Agenzia regionale per l'impiego entro il 15 ottobre 1999.

3. I progetti per l'inserimento professionale dei giovani disoccupati sono approvati dalla Commissione bilaterale per l'impiego secondo l'ordine cronologico di presentazione e fino all'esaurimento dei fondi a tale scopo assegnati all'Agenzia regionale per l'impiego.

4. I progetti per l'inserimento professionale dei giovani privi di occupazione non possono avere durata superiore a 12 mesi.

Art. 3

1. I progetti per l'inserimento professionale sono rivolti ai giovani privi di occupazione che siano residenti nelle aree di declino industriale individuate dall'Obiettivo 2 del Regolamento CEE n. 2081/1993 del Consiglio del 20 luglio 1993, che siano iscritti nelle liste di collocamento degli Uffici dell'Agenzia regionale per l'impiego, competenti per territorio, aventi sede nelle medesime aree e che rientrino nella seguente fascia di età:

a) dai 19 anni ai 32 anni;

b) dai 19 ai 35 se iscritti da almeno 24 mesi nelle liste di collocamento degli Uffici dell'Agenzia regionale per l'impiego.

2. I giovani da inserire nei progetti d'inserimento professionale devono essere privi di reddito da lavoro autonomo, e se iscritti nelle liste di mobilità, non devono percepire la relativa indennità.

3. Nei progetti d'inserimento professionale possono essere attivati anche i giovani residenti nelle aree individuate dagli Obiettivi 1 e 2 del Regolamento CEE n. 2081/1993 a condizione che gli stessi siano utilizzati da imprese del settore industriale non aventi sede ne unità locali in alcuna delle aree indicate dagli Obiettivi 1 e 2 del Regolamento CEE medesimo.

Art. 4

1. I soggetti legittimati ad utilizzare i giovani disoccupati nei progetti di inserimento professionale sono i seguenti:

- imprese aderenti alle associazioni proponenti aventi sede o unità locali nelle aree individuate dall'Obiettivo 2 del Regolamento CEE n. 2081/1993, iscritte al registro delle imprese da almeno un anno alla data di presentazione del progetto;
- professionisti aderenti ai rispettivi Ordini o Collegi proponenti che esercitano la loro attività nelle aree individuate dall'obiettivo 2 del Regolamento CEE n. 2081/1993 ed iscritti nei rispettivi albi professionali da almeno un anno alla data di presentazione del progetto.

2. Nei progetti di inserimento professionale possono essere, altresì, inclusi soggetti utilizzatori appartenenti al settore industriale, aventi la sede ovvero unità locali in territori diversi da quelli ricompresi negli Obiettivi 1 e 2 del Regolamento CEE n. 2081/1993 del Consiglio del 20 luglio 1993, che abbiano concordato, attraverso intese tra soggetti pubblici e privati secondo le modalità previste dalle disposizioni vigenti o anche tramite le proprie associazioni territoriali, rapporti di collaborazione con le corrispondenti associazioni o con gli enti locali delle aree territoriali di residenza dei giovani da inserire, ricomprese negli Obiettivi 1 e 2 del predetto regolamento CEE al fine dello sviluppo economico di tali aree.

3. Non sono ammessi ai progetti d'inserimento professionale i soggetti utilizzatori che abbiano licenziato, per riduzione di personale, negli ultimi dodici mesi, personale in possesso delle medesime qualifiche professionali oggetto dei progetti medesimi.

4. Per quanto concerne il rapporto tra il numero dei lavoratori già impiegati presso il soggetto utilizzatore, con esclusione dei giovani assunti con contratto di formazione e lavoro ovvero con contratto di apprendistato, ed il numero di giovani da inserire attraverso i progetti di cui trattasi deve essere rispettata la proporzione del 10% del personale dipendente a tempo indeterminato oppure, in alternativa, fino a cinque giovani.

Art. 5

1. L'assegnazione dei giovani privi di occupazione ai progetti di inserimento professionale avviene a seguito della pubblicizzazione dei «posti disponibili» all'interno dei progetti stessi. La pubblicizzazione può avvenire sia a cura dei soggetti proponenti indicati all'articolo 2, nei modi ritenuti più idonei, sia a cura degli Uffici dell'Agenzia regionale per l'impiego.

2. Gli Uffici dell'Agenzia regionale per l'impiego raccolgono le candidature dei soggetti disoccupati nel termine indicato nell'avviso di pubblicizzazione del progetto stesso ed entro i successivi tre giorni le comunicano ai soggetti proponenti indicati all'articolo 2, che provvedono direttamente alla selezione dei giovani oppure inviano le candidature stesse ai soggetti utilizzatori di cui all'articolo 4.

3. Qualora i soggetti proponenti ovvero i soggetti utilizzatori debbano ridurre il numero dei giovani da attivare nei progetti di inserimento professionale già approvati per inidoneità accertata nel corso della selezione o per carenza oggettiva di disponibilità da parte dei giovani stessi, dovrà essere data comunicazione all'Agenzia regionale per l'impiego nel termine di 5 giorni dalla conclusione della selezione, con l'indicazione delle unità che effettivamente verranno inserite. L'Agenzia regionale per l'impiego, ad avvenuta conoscenza della riduzione del progetto, sottoporrà all'esame della Commissione bilaterale per l'impiego gli eventuali progetti giacenti secondo l'ordine cronologico di presentazione, tenendo conto della conseguente maggiore disponibilità di fondi.

4. Ad avvenuta selezione, il soggetto utilizzatore chiede all'Ufficio dell'Agenzia regionale per l'impiego, territorialmente competente, l'assegnazione del giovane al progetto di inserimento professionale.

5. L'assegnazione del giovane al progetto di inserimento professionale deve avvenire da parte dell'Ufficio dell'Agenzia regionale per l'impiego entro 10 giorni dalla data di ricezione della richiesta nominativa.

6. L'assegnazione del giovane al progetto di inserimento professionale è subordinata alla verifica da parte dell'Ufficio dell'Agenzia regionale per l'impiego che il progetto sia stato approvato dalla Commissione bilaterale per l'impiego ed al possesso da parte del giovane dei requisiti richiesti dalla normativa vigente: età, stato di disoccupazione ed iscrizione nelle liste di collocamento alla data della richiesta di assegnazione da parte del soggetto utilizzatore, titolo di studio previsto nel progetto.

7. All'atto dell'assegnazione l'Ufficio dell'Agenzia regionale per l'impiego consegna al giovane un modello recante i contenuti del progetto nel quale il giovane stesso viene inserito.

Art. 6

1. In base alle disposizioni vigenti la partecipazione del giovane ai progetti di inserimento professionale non può essere superiore alle ottanta ore mensili per un periodo massimo di dodici mesi. La parte formativa può essere compresa tra un minimo del 5% ed un massimo del 50% delle ore complessive previste.

2. L'orario normale di svolgimento dei progetti è di 20 ore settimanali e di non più di 8 ore giornaliere e deve articolarsi in almeno tre giorni la settimana. Le attività previste non possono svolgersi in orario notturno.

3. I progetti di inserimento professionale non possono essere attivati nei confronti del coniuge nonché per più di un parente o affine fino al terzo grado del titolare o del legale rappresentante del soggetto utilizzatore.

4. È esclusa la possibilità di accesso di un medesimo giovane a due progetti di inserimento professionale che si sviluppino in un medesimo periodo.

5. È esclusa la possibilità di accesso ai progetti di cui trattasi da parte di giovani che abbiano in corso un rapporto di lavoro a part-time, anche se a termine.

Art. 7

1. L'utilizzazione dei giovani privi di occupazione nei progetti di inserimento professionale non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro, non comporta la cancellazione dalle liste di collocamento e non preclude ai soggetti utilizzatori indicati all'articolo 4 di assumere successivamente il giovane con contratto di formazione e lavoro relativamente alla stessa area professionale.

2. Per l'utilizzazione dei giovani nei progetti di inserimento professionale devono essere adottate da parte dei soggetti utilizzatori idonee forme di assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali connesse allo svolgimento dell'attività lavorativa nonché per eventuali danni arrecati dai giovani inseriti nei confronti di terzi.

3. I soggetti utilizzatori indicati all'articolo 4 devono comunicare l'effettiva partecipazione dei giovani disoccupati ai progetti di inserimento professionale all'Agenzia regionale per l'impiego e alla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti entro il termine di 15 giorni.

Art. 8

1. I soggetti proponenti indicati all'articolo 2 sovraintendono al corretto svolgimento del rapporto tra i giovani impegnati nel progetto ed il soggetto utilizzatore di cui all'articolo 4 sia sotto il profilo della corretta applicazione della normativa che disciplina gli interventi di inserimento professionale sia sotto il profilo dell'esperienza formativa posta in essere con il progetto.

2. È previsto periodicamente un monitoraggio delle attività formative e delle esperienze lavorative contemplate in ciascun progetto approvato, attraverso valutazioni congiunte effettuate dai soggetti proponenti indicati all'articolo 2 e dall'Agenzia regionale per l'impiego, allo scopo di verificare la necessità di adottare misure idonee a migliorare l'efficacia e l'efficienza complessiva delle iniziative succitate.

Art. 9

1. Qualora dovessero verificarsi degli eventi imputabili ai giovani attivati nei progetti di inserimento professionale che non consentano la prosecuzione del rapporto d'inserimento, i soggetti proponenti indicati all'articolo 2, esperito inutilmente presso la propria sede il tentativo di composizione della controversia, promuovono la revoca dell'assegnazione da parte degli Uffici dell'Agenzia regionale per l'impiego con la conseguente sostituzione dei giovani il cui rapporto di inserimento professionale si è risolto anticipatamente.

2. In tutti i casi di sostituzione dei giovani assegnati ai progetti di inserimento professionale, i nuovi soggetti subentrano nel progetto medesimo per il periodo residuo e comunque entro i limiti finanziari assegnati.

Art. 10

1. Ai giovani attivati nei progetti di inserimento professionale, a conclusione degli stessi, viene rilasciato da parte dei soggetti utilizzatori indicati all'articolo 4 un attestato relativo all'esperienza maturata.

Art. 11

1. Eventuali inadempienze da parte dei soggetti utilizzatori di cui all'articolo 4, intervenute nel corso dello svolgimento del progetto di inserimento professionale,

che determinino la mancata attuazione del progetto, anche parziale, devono essere segnalate all'Agenzia regionale per l'impiego che le sottoporrà all'esame della Commissione bilaterale per l'impiego, ai fini dell'adozione dei provvedimenti del caso, fermo restando, comunque, l'obbligo per i soggetti proponenti di sovrintendere al corretto svolgimento dei rapporti tra i soggetti coinvolti nei progetti medesimi in conformità a quanto previsto dall'articolo 8, comma 1.

Art. 12

1. Ai giovani attivati nei progetti di inserimento professionale viene corrisposta una indennità pari a lire 7.500 orarie per un massimo complessivo di 80 ore mensili. La metà del costo dell'indennità, esclusa quella relativa alle ore di formazione, è a carico dei soggetti utilizzatori indicati all'articolo 4.

2. Ai giovani attivati nei progetti di inserimento professionale residenti nelle aree di cui agli Obiettivi 1 e 2 del Regolamento CEE n. 2081/1993 del Consiglio del 20 luglio 1993 ed utilizzati da imprese del settore industriale aventi la sede ovvero unità locali in territori diversi da quelli ricompresi nelle aree degli Obiettivi 1 e 2 del citato Regolamento CEE, come previsto dall'articolo 4, comma 2, viene corrisposta un'indennità aggiuntiva di lire 800.000 mensili a titolo di rimborso degli oneri relativi alla spesa sostenuta per il vitto e l'alloggio, nonché un'indennità pari a lire 200.000 mensili a carico dell'impresa utilizzatrice ad integrazione dell'indennità di cui al comma 1.

3. Ai giovani residenti nelle aree della Regione Friuli-Venezia Giulia individuate dal succitato Obiettivo 2, le indennità aggiuntive previste dal comma 2, sono corrisposte solo nel caso in cui le attività formative siano svolte al di fuori degli ambiti territoriali della regione stessa presso imprese del settore industriale.

4. Le indennità spettanti ai giovani saranno corrisposte dai soggetti utilizzatori sulla base delle effettive presenze giornaliere.

5. Nel caso di malattia dei giovani attivati nei progetti di inserimento professionale, le assenze, se debitamente documentate, non comportano la sospensione dell'indennità.

6. In caso di infortunio o di malattia professionale con conseguente corresponsione dell'indennità giornaliera da parte dell'INAIL, l'indennità dovuta per l'avvenuto inserimento nel progetto sarà sospesa per tutto il periodo coperto dall'indennizzo da parte dell'Istituto medesimo. Alla cessazione dell'inabilità temporanea, il giovane potrà riprendere normalmente l'attività fino a completare il periodo previsto nel progetto.

7. È ammessa la possibilità di fruire dall'astensione obbligatoria per maternità per un periodo analogo a quello glia stabilito per le lavoratrici dipendenti. In tale circostanza sarà corrisposta un'indennità pari all'80% di quella spettante alla giovane neoinserita ai sensi dei commi precedenti. Nel periodo della gravidanza le interessate non possono essere adibite a lavorazioni ritenute faticose, pericolose o insalubri. Alla cessazione dell'inabilità temporanea la lavoratrice potrà riprendere normalmente l'attività fino a completare il periodo previsto nel progetto.

8. Ai giovani attivati nei progetti d'inserimento professionale spettano le ferie secondo quanto esplicitamente previsto dal contratto collettivo di lavoro in vigore per il part-time presso il soggetto utilizzatore. Qualora il progetto d'inserimento sia di durata inferiore a dodici mesi ovvero la partecipazione del giovane allo stesso sia inferiore alle ottanta ore mensili, le ferie spettanti vengono proporzionalmente ridotte.

Art. 13

1. I soggetti utilizzatori possono impartire ai giovani, già utilizzati nei progetti d'inserimento professionale, una formazione aggiuntiva che è a totale carico del soggetto utilizzatore medesimo.

Art. 14

1. La corresponsione dell'indennità oraria e delle indennità aggiuntive, previste ai commi 1,2 e 3 dell'articolo 12 del presente regolamento, verrà effettuata secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Art. 15

1. I progetti per l'inserimento professionale dei giovani privi di occupazione devono concludersi, in base alle disposizioni vigenti, entro il 31 dicembre 2000.

Art. 16

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli- Venezia Giulia.

2. Prima di tale termine non potrà essere presentata alcuna istanza di approvazione di progetti per l'inserimento professionale di giovani privi di occupazione. Eventuali istanze, pervenute prima del termine suddetto, saranno rigettate.